

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 33

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 agosto 2017

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






# S O M M A R I O

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **6.** Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti depositato in cancelleria l'11 luglio 2017 (della Regione autonoma Valle d'Aosta)  
**Finanza pubblica - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano - Determinazione dell'accantonamento, per l'anno 2017, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali delle autonomie speciali.**  
 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017, recante "Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento per l'anno 2017". ..... Pag. 1
- N. **99.** Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Pisa del 10 settembre 2015  
**Imposte e tasse - Scissione parziale di società - Responsabilità per i debiti fiscali e per le pene pecuniarie per violazioni fiscali della società scissa anteriori alla data dell'operazione di scissione - Solidarietà illimitata delle società beneficiarie.**  
 - Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), art. 173, comma 13; decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), art 15, comma 2. .... Pag. 8
- N. **100.** Ordinanza della Corte di appello di Salerno del 16 marzo 2017  
**Patrocinio a spese dello Stato - Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte - Previsione che il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.**  
 - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), art. 106. .... Pag. 17
- N. **101.** Ordinanza del Tribunale di Pisa del 30 marzo 2017  
**Processo penale - Giudizio immediato - Avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, a pena di decadenza, come previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. - Mancata previsione.**  
 - Codice di procedura penale, art. 456, comma 2. .... Pag. 19
- N. **102.** Ordinanza del Tribunale di Lucca del 22 febbraio 2017  
**Trasporto - Trasporto di merci su strada - Corrispettivo dovuto al vettore qualora il contratto non sia stipulato in forma scritta - Determinazione in misura non inferiore alla sommatoria dei costi di esercizio, sia generali (inclusi i c.d. costi di sicurezza) che di carburante, stabiliti, per classe di appartenenza del veicolo, dall'Osservatorio sulle attività di trasporto - Regime transitorio di determinazione del corrispettivo.**  
 - Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 83-bis, commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 e 11. .... Pag. 21





## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 6

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti depositato in cancelleria l'11 luglio 2017*  
(della Regione autonoma Valle d'Aosta)

**Finanza pubblica - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano - Determinazione dell'accantonamento, per l'anno 2017, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali delle autonomie speciali.**

– Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017, recante “Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento per l'anno 2017”.

Ricorso per conflitto di attribuzioni nell'interesse della Regione autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, c.f. 80002270074, in persona del presidente *pro tempore* Pierluigi Marquis, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al presente atto ed in virtù della deliberazione della giunta regionale n. 914 del 3 luglio 2017, dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini (CF. MRNFNC73D28H501U; pec: francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org; fax. 06.36001570), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 9; ricorrente;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, nonché contro il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Via XX settembre, 97 (00187), rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12; resistente.

Per l'accertamento dell'avvenuta violazione di norme costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla Regione ricorrente e per il conseguente annullamento del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017, recante: «Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento per l'anno 2017», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2017.

FATTO

1. Con il decreto-legge n. 95 del 2012 («*Spending review*»), convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 2012, il legislatore ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a «razionalizzare la spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini», con l'obiettivo di stimolare la crescita e la competitività del nostro Paese.

2. L'art. 16, comma 3, del citato decreto-legge dispone: «con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e



le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali».

3. Avverso l'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, la Regione Valle d'Aosta ha a suo tempo proposto ricorso in via principale, definito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 2015. La pronuncia, da ascriversi alla categoria delle sentenze interpretative di rigetto, ha ritenuto non fondate le questioni prospettate, valorizzando, quali condizioni essenziali per poter ritenere non illegittima la norma, tre profili: *i)* la circostanza che le somme accantonate, pur gravate da un vincolo di indisponibilità, permangono comunque nella titolarità della Regione; *ii)* la temporaneità dell'accantonamento e del connesso vincolo d'indisponibilità; *iii)* il venir meno dell'obbligo di contribuire alla finanza pubblica ex art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, a far data dall'anno 2017, disposto dall'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012.


Più in dettaglio, nella sentenza n. 77 del 2015 si legge: «per mezzo dell'accantonamento previsto dalla norma impugnata [...] poste attive che permangono nella titolarità della regione, cui infatti spettano in forza degli statuti e della normativa di attuazione (sentenza n. 23 del 2014), sono sottratte a un'immediata disponibilità per obbligare l'autonomia speciale a ridurre di un importo corrispondente livello delle spese. Una volta chiarito che il contributo imposto a tal fine alle ricorrenti è legittimo, si deve concludere che l'accantonamento transitorio delle quote di compartecipazione, in attesa che sopraggiungano le norme di attuazione cui rinvia l'art. 27 della legge n. 42/2009, costituisce il mezzo procedurale con il quale le autonomie speciali, anziché essere private definitivamente di quanto loro compete, partecipano al risanamento delle finanze pubbliche, impiegando a tal fine le risorse che lo Stato trattiene. Le quote accantonate rimangono, in tal modo, nella titolarità della Regione e sono strumentali all'assolvimento di un compito legittimamente gravante sul sistema regionale. Naturalmente non è questa una situazione che si possa protrarre senza limite, perché altrimenti l'accantonamento si tramuterebbe di fatto in appropriazione. Ma, nell'attuale contesto emergenziale, ove è particolarmente forte l'esigenza di obbligare le Regioni a contenere la spesa, una simile tecnica non viola i parametri dedotti dalle ricorrenti, giacché si risolve nell'omessa erogazione, in via transitoria, di somme che queste ultime non avrebbero potuto comunque impiegare per incrementare il livello della spesa. Va inoltre ribadito che, per effetto dell'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, il contributo prescritto dall'art. 16, comma 3, impugnato, e con esso l'accantonamento, cesserà di essere dovuto, in ogni caso, nel 2017».

4. Successivamente l'art. 1, comma 484, della legge n. 232 del 2016 ha stabilito che alla Regione autonoma Valle d'Aosta «non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228», al quale viene sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il regime del pareggio di bilancio, fondato sull'equilibrio complessivo tra entrate e spese.

Dal canto suo, la legge regionale valdostana n. 24 del 2016 ha disposto che «in attuazione della sentenza della corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, l'importo dell'accantonamento per il concorso della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica è determinato in euro 72.974.369 per l'anno 2017 e in euro 94.200.130 a decorrere dall'anno 2018». L'entità dell'accantonamento, in buona sostanza, viene ora determinata detraendo dall'importo complessivo del contributo per il concorso agli obiettivi complessivi di finanza pubblica le somme di cui al citato art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, non più applicabile all'odierna ricorrente.

5. Che le disposizioni in materia di patto di stabilità interno non si applichino più alla Regione ricorrente — con conseguente venir meno dell'obbligo, per la Valle, di contribuire alla finanza pubblica ex art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, a far data dall'anno 2017 — è, del resto, circostanza ben nota allo stesso Ministero dell'economia e delle finanze. Nel decreto impugnato si dà atto di ciò in più passaggi: tanto nelle premesse dell'atto, ove si legge che alla Valle «non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228»; quanto in nota alla «Tabella 1», recante l'individuazione puntuale degli importi del concorso finanziario, in cui viene precisato che per la Valle «non trova più applicazione la disciplina del patto di stabilità interno», ragione per cui «il contributo in termini di indebitamento netto è riportato al solo fine di rendere esaustivo il quadro del concorso previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 tra tutte le Autonomie speciali».

6. Nonostante il quadro normativo appena descritto, del tutto mutato rispetto al passato, con il decreto ministeriale oggetto del presente giudizio, adottato in dichiarata attuazione dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze — dopo aver dato conto della mancata emanazione delle norme di attuazione



di cui all'art. 27, della legge n. 42 del 2009, nonché del mancato raggiungimento dell'accordo in sede di Conferenza permanente in ordine all'importo del concorso complessivo alla finanza pubblica da parte delle Regioni autonome e delle Autonomie speciali — ha stabilito di procedere alla «determinazione del concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare ed in termini di indebitamento netto per l'anno 2017 delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95».

In particolare, ai sensi dell'art. 1 del decreto, «per l'anno 2017, il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare da ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è fissato negli importi di cui alla tabella 1, facente parte integrante del presente decreto. Tali importi sono determinati in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE».

Per l'odierna ricorrente, la tabella 1 quantifica il contributo in termini di saldo netto finanziario in euro 144.326.970,22.

7. Tutto ciò premesso, con il presente ricorso la Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata e difesa, promuove conflitto di attribuzioni avverso il decreto ministeriale 9 maggio 2017, chiedendo a codesta ecc.ma Corte di voler dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, determinare il riparto del contributo finanziario alla manovra e il relativo accantonamento in violazione di norme costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla Regione ricorrente, e di voler annullare, per l'effetto, l'atto gravato, alla luce dei seguenti motivi di

## DIRITTO

*I. Violazione degli articoli 2, comma primo, lettera a); 3, comma primo, lettera f); 4; 12; 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, oltre che degli articoli 117, comma terzo, 119 Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dalla relativa normativa di attuazione statutaria e, segnatamente, degli articoli da 2 a 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690, oltre che dei principi di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost.*

1. Con il presente ricorso la Valle d'Aosta impugna il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017. L'atto, infatti, è dotato di rilevanza esterna e immediatamente lesivo della sfera di competenze costituzionali e statutarie della Regione ricorrente e, come tale, è idoneo a produrre un conflitto attuale di attribuzione fra Enti (*cf.*, tra le altre, Corte costituzionale, sentenze nn. 211/1994; 341/1996; 137/1998).


2. Al fine di apprezzare la lesione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente, va osservato come il decreto impugnato si ponga in contrasto: con lo stesso art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 di cui si proclama attuativo, nella lettura costituzionalmente orientata offerta dalla sentenza n. 77 del 2015 della Corte costituzionale; con l'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012; con l'art. 1, comma 484, della legge n. 232 del 2016; con l'art. 1, della legge regionale valdostana n. 24 del 2016 («Legge finanziaria regionale per il triennio 2017/2019»). Da tutto questo complesso normativo, l'atto oggi gravato incredibilmente prescinde, *tamquam non esset*.

3. Come già illustrato in narrativa, il meccanismo delineato dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 è stato ritenuto legittimo dalla Corte solo a condizione di considerare il contributo della Regione Valle d'Aosta alla finanza pubblica un accantonamento temporaneo (che non mette in questione la titolarità delle relative somme in capo alla stessa), in adempimento di un obbligo comunque non esigibile sine die e destinato a cessare far data dal 2017, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 454 della legge n. 228 del 2012.

Inoltre, giusto quanto stabilito di recente dall'art. 1, comma 484, della legge n. 232 del 2016, alla Regione Valle d'Aosta non si applicano più le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al quale viene sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il regime del pareggio di bilancio, fondato sull'equilibrio complessivo tra entrate e spese.

4. Quanto al richiamato art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, recante la disciplina — ormai superata — del patto di stabilità interno, tale disposizione chiariva che la Valle, come pure le altre Autonomie speciali, avrebbe concorso alla manovra concordando con il MEF l'obiettivo «in termini di competenza finanziaria» e di «competenza eurocompatibile», determinato riducendo il complesso delle spese finali «in termini di competenza eurocompatibile», risultante dalla spesa storica del 2011.

Più chiaramente, il concorso finanziario della ricorrente veniva attuato, sotto la vigenza del patto di stabilità interno, mediante la decurtazione dalle spese valdostane, come risultanti complessivamente dal consuntivo 2011, di una serie di importi puntualmente individuati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del citato art. 1, comma 454.



La lettera *c*) di tale ultima disposizione sottraeva alle casse della Valle proprio gli importi determinati dal MEF in attuazione del più volte richiamato art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Tale sottrazione, tuttavia, è stata ritenuta dalla Corte costituzionale valida, preme ribadirlo, solo se attuata dallo Stato in termini di accantonamento temporaneo delle somme — da ritenere comunque di esclusiva titolarità della Valle — nonché nell'ambito dell'allora vigente patto di stabilità.

Venuto meno, dunque, il patto, al quale è stato sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il regime del pareggio di bilancio, è venuta correlativamente meno la possibilità per lo Stato di disporre unilateralmente, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, gli accantonamenti «in termini di competenza finanziaria» e di «competenza eurocompatibile» previsti dal citato comma 454 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.

5. Fermo restando quanto sopra, in ragione dei mutamenti intervenuti, le leggi regionali nn. 24 e 25 del 2016 hanno rimodulato il contributo alla finanza pubblica alla luce del nuovo quadro normativo, decurtandolo degli importi di cui all'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, non più dovuto.

Ebbene: una volta venuto meno il vincolo di spesa derivante dal patto di stabilità di cui al citato art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, ed essendo «scaduto» (dall'annualità 2017) l'obbligo di contribuire nelle forme di cui all'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, risulta evidente che entrambi gli articoli non possono più trovare applicazione alla Regione Valle d'Aosta, ora transitata all'obbligo del pareggio di bilancio, e dunque non più soggetta né al rispetto dell'obiettivo eurocompatibile, né al contributo costituito dalla trattenuta unilaterale sulle quote di partecipazione dei tributi erariali.

In altri termini, poiché il contributo di cui all'art. 16, comma 3, non è più dovuto a far data dal 2017, e poiché questo, in ogni caso, può operare solo all'interno del regime del patto di stabilità, cui tuttavia la Regione non è più soggetta, la sua imposizione da parte del decreto oggi impugnato è manifestamente illegittima, configurando «una illegittima appropriazione, da parte dello Stato, di quote di entrate spettanti alla Regione» (sentenze Corte costituzionale n. 239 e n. 77 del 2015).

Infatti, nella parte in cui il decreto ministeriale richiede alla Valle di concorrere alla manovra finanziaria mediante un «contributo in termini di saldo netto da finanziare» pari ad euro 144.326.970,22, esso impone, di fatto, la perdurante applicazione alla ricorrente del vincolo di accantonamento di cui all'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, ossia di un vincolo che si giustificava, come precisato in maniera chiarissima dalla Corte costituzionale, solo in regime di patto di stabilità, regime cui la Valle non è più soggetta per effetto del già richiamato art. 1, comma 484, della legge n. 232 del 2016.

Pertanto, così come il Ministero ha puntualizzato, correttamente, che il «contributo in termini di indebitamento netto», pari ad euro 190.145.056,00, non è più dovuto dalla Valle in conseguenza della non applicabilità alla stessa della disciplina del patto di stabilità interno, la medesima conclusione avrebbe dovuto valere con riferimento al «contributo in termini di saldo netto da finanziare» — pari, lo si ripete, ad euro 144.326.970,22.

Anche tale ultimo accantonamento, infatti, trova il proprio fondamento nel combinato disposto di cui agli articoli 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012 e 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, disposizioni che non possono più essere applicate alla ricorrente.

La Valle, infatti, concorre oggi alla manovra finanziaria mediante il conseguimento del pareggio di bilancio e non più attraverso le forme di accantonamento dei contributi disciplinate ed imposte dal decreto-legge n. 95 del 2012.

Da ciò consegue, dunque, che nessun contributo economico della Valle — ritenuta pacificamente dalla Corte costituzionale l'unica titolare esclusiva delle indicate somme — avrebbe potuto essere unilateralmente accantonato dal MEF ai fini del concorso finanziario 2017.

6. La correttezza di tali argomentazioni è confermata, come già detto, dalla giurisprudenza costituzionale che, rispetto alle Autonomie speciali, ha da sempre ritenuto valide le modalità di accantonamento unilaterali di cui al ridetto art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 solo a condizione che le stesse operassero all'interno del patto di stabilità interno.

Venuto meno il patto, sono venute meno le predette modalità, con conseguente impossibilità per lo Stato di accantonare unilateralmente importi di cui la Valle è la titolare esclusiva.

7. Tutto ciò determina una patente violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione sancita dagli articoli 2, comma primo, lettera *a*), 3, comma primo, lettera *f*), 4, 12, 48-*bis* e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, oltre che dagli articoli 117, comma terzo, 119 Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dalla relativa normativa di attuazione statutaria e, segnatamente, dagli articoli da 2 a 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690, oltre che dei principi di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost.

8. Il numero, l'entità e il tono costituzionale delle attribuzioni regionali illegittimamente lese dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017 sono indiscutibili.



L'atto incide unilateralmente e *jure imperii* sulle entità delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali, ossia su una materia riservata alla normativa di attuazione contenuta nella legge n. 690 del 1981 e, segnatamente, negli articoli da 2 a 7 di tale atto normativo, i quali fissano le quote di tributi erariali da attribuire alla Valle.

Ciò determina, anzitutto, la violazione dell'art. 48-*bis*, dello Statuto speciale.

Per effetto di tale previsione, infatti, eventuali modifiche o deroghe alle norme di attuazione statutarie possono avvenire solo a seguito dei lavori della commissione paritetica e previo parere del Consiglio della Valle, proprio al fine di garantire le «particolari condizioni di autonomia attribuite alla Regione».

Nel caso di specie, tuttavia, il decreto ministeriale ha stabilito in via unilaterale gli importi del concorso valdostano alla manovra, vanificando completamente le speciali garanzie procedurali previste a tutela dell'autonomia regionale dal citato art. 48-*bis*.

La fondatezza di siffatta censura trova evidente conferma, peraltro, nell'art. 1 del decreto legislativo n. 320 del 1994, di attuazione dello Statuto, il quale dispone che: «l'ordinamento finanziario della Regione, stabilito a norma dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre del 1981, n. 690» può essere «modificato solo con il procedimento di cui all'art. 48-*bis* del medesimo statuto speciale».

Da ciò consegue, pertanto, che la materia relativa alla compartecipazione regionale ai tributi erariali — riservata, come detto, alla normativa di attuazione statutaria — non avrebbe potuto, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, formare oggetto di modifica unilaterale da parte dello Stato.

In tali esatti termini si è espressa, del resto, la giurisprudenza costituzionale, che non ha mancato di evidenziare che le norme di attuazione, per la loro «particolare competenza separata e riservata, risultano caratterizzate da particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche in assenza di un'espressa clausola di salvaguardia, alla possibilità di abrogazione o di deroga da parte di norme di legge ordinaria» (Corte cost., sentenza n. 191 del 1991; così anche Corte costituzionale, sentenza n. 206 del 1975).

Ora, le menzionate violazioni si riflettono in maniera diretta e immediata sulla particolare autonomia organizzativa e finanziaria valdostana, tutelata da una pluralità di previsioni costituzionali e statutarie.

Il riferimento è, nello specifico:

*i)* all'art. 2, comma 1, lettera *a)* dello Statuto speciale, che attribuisce alla Regione ricorrente, tra l'altro, «il potere di regolare [...] la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziato» (*cf.*: Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 1970);

*ii)* all'art. 3, comma 1, lettera *f)*, del medesimo Statuto, che riconosce alla Valle la potestà di introdurre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali», e che qualifica la competenza normativa valdostana nelle suddette materie, alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, Cost. (i quali risultano parimenti lesi dalla disposizione censurata), non più come meramente suppletiva rispetto a quella statale;

*iii)* all'art. 4, dello Statuto speciale, che attribuisce alla Valle il potere di esercitare nei predetti ambiti materiali le corrispondenti funzioni amministrative;


*iv)* all'art. 12, dello stesso Statuto, che riconosce alla Regione ricorrente quote tributarie erariali.

9. Complessivamente, dunque, l'atto oggi impugnato, nel determinare unilateralmente l'entità delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali, incide in maniera indebita sull'ordinamento finanziario regionale, vanificando le speciali garanzie procedurali previste dal citato art. 48-*bis* dello Statuto e violando le richiamate norme statutarie e costituzionali a tutela della speciale autonomia organizzativa e finanziaria della Regione ricorrente.

10. Ma non è tutto. Il decreto ministeriale in questa sede gravato si mostra incostituzionale anche per violazione dei principi di leale collaborazione e ragionevolezza.

In sede di elaborazione del decreto non è stato assicurato alcun coinvolgimento diretto della Valle. Ciò viola il metodo pattizio, che rappresenta, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, il cardine della regolamentazione, mediante procedure rinforzate, dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Autonomie speciali (*cf.*, tra le molte, Corte costituzionale, sentenza n. 193 del 2012).

Codesta ecc.ma Corte, infatti, ha più volte ribadito che: «il principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali impone la tecnica dell'accordo» (*cf.*, Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 2009). Quest'ultima è «espressione» della particolare autonomia in materia finanziaria di cui godono le Regioni a Statuto speciale (*cf.*, Corte costituzionale, sentt. nn. 193 del 2012; 82 del 2007; 353 del 2004), specificando, con riferimento alla Valle, che: «le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-*bis* dello Statuto», idoneo ad assicurare un coinvolgimento diretto ed effettivo dell'Ente (Corte cost., sentenza n. 133 del 2010).



La violazione del principio consensualistico — il cui rispetto, come visto, si rende tanto più necessario nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica — si riflette, conseguentemente, sulla lesione della particolare autonomia finanziaria e organizzativa di cui la Valle d'Aosta gode, come già detto, alla luce degli articoli 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, lettera f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale e della relativa normativa di attuazione in materia di ordinamento finanziario (articoli da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981). In base a tali norme non può prescindersi, nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione medesima, dal rispetto del metodo dell'accordo.

Non è inutile ribadire, anche in questa sede, come la Regione Valle d'Aosta, nel corso degli anni, abbia positivamente contribuito al risanamento delle finanze pubbliche, assicurando in modo puntuale il proprio apporto. Sul punto, sia consentito allegare (sub doc. 3) una tabella che riepiloga tutti i dati necessari, e dalla quale peraltro si desume in modo chiaro che pure al netto del contributo di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 95 del 2012, la Regione contribuirebbe con oltre 98 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Ciò che qui si richiede, dunque, non è certo una patente per far cessare gli obblighi di concorso della Regione agli equilibri della finanza pubblica; ma solo la riaffermazione del principio consensualistico ed autonomistico nella determinazione di tali apporti, che oggi lo Stato ha disatteso.

11. Occorre evidenziare, inoltre, che la reiterazione su base annuale degli accantonamenti — peraltro, in spregio al quadro normativo e giurisprudenziale sopravvenuto — determina la progressiva crescita del debito dello Stato verso le Regioni: di debito, infatti, si tratta, poiché come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, le somme accantonate sono ritenute dallo Stato e assoggettate ad un vincolo di indisponibilità solo in via temporanea, non venendo in alcun modo posta in discussione la titolarità, che spetta alla Regione, alla quale vanno poi restituite. Ebbene: è evidente che più sono le annualità per le quali lo Stato reitera l'accantonamento, maggiore è il debito che esso contrae con le Regioni, e maggiore è il rischio che queste non ottengano mai la restituzione delle somme di propria spettanza.

La condotta statale, culminata nell'atto gravato, anche sotto tale profilo evidenzia una palese violazione della leale collaborazione.

12. Ugualmente leso per effetto del decreto ministeriale risulta, infine, il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., lesione che ridonda in una menomazione della sfera di autonomia organizzativa e finanziaria della Regione ricorrente.

Il legislatore, infatti, ha stabilito che l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali opera «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27» della legge delega. Tuttavia, non essendo previsto a livello statale alcun termine di legge per l'adozione della normativa di attuazione, il predetto accantonamento, anziché essere circoscritto nel tempo, finisce per operare, in maniera del tutto irragionevole, immediatamente e illimitatamente nel tempo.

Ora, il rilievo di tale vizio sarebbe dequotato, là dove il Ministero si fosse avveduto delle sopravvenienze normative, che hanno determinato, a decorrere dal 2017, il venir meno dell'obbligo di contribuzione nelle forme di cui all'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché la fuoriuscita della Valle d'Aosta dal regime del patto di stabilità. Tuttavia, il Ministero, continuando illegittimamente ad applicare una normativa ormai mutata, fa «risorgere» il problematico difetto di ragionevolezza sopra indicato.

## II. Violazione del giudicato costituzionale - violazione degli articoli 136 e 137 Cost.

Il decreto ministeriale, per i profili già illustrati, si pone altresì in violazione del giudicato costituzionale, e dunque degli articoli 136 e 137 Cost.


Come esposto, infatti, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 77 del 2015, la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo l'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 — di cui l'atto impugnato si proclama attuativo — facendo leva, quali condizioni necessarie di validità, da un lato sulla temporaneità degli accantonamenti, tale da non tradurre la trattenuta in un'indebita appropriazione delle risorse di titolarità della Regione; dall'altro lato, sulla circostanza che, comunque, il meccanismo, a carattere emergenziale, non sarebbe stato più operativo a far data dal 2017.

Senonché, nel reiterare l'imposizione del contributo (peraltro, in un quadro normativo che non lo consente più), lo Stato ha dato corpo proprio a quelle illegittime lesioni dell'autonomia regionale, che il giudice costituzionale aveva inteso scongiurare in via ermeneutica.

Più in dettaglio, continuando ad applicare la previsione dell'art. 16, comma 3, il decreto ministeriale trasforma il congegno in questione in uno strumento non più emergenziale, ma a regime, e dilata sine die il vincolo d'indisponibilità gravante sulle somme di titolarità regionale, con la conseguenza che lo Stato viene di fatto ad appropriarsene.

Si tratta di una chiara ipotesi di violazione del giudicato costituzionale, dal momento che vengono apertamente ignorate e contraddette le precise indicazioni, cui la Corte costituzionale aveva subordinato la validità dell'art. 16, comma 3.

Ora, posto che quest'ultimo non può che essere assunto e operare nell'ordinamento nel significato ad esso conferito dal giudice costituzionale con la sentenza n. 77 del 2015, il decreto, nell'imporne in sede attuativa una lettura polarmente contrapposta, incorre nella violazione del giudicato costituzionale, e degli articoli 136 e 137 Cost.



### III. Con riferimento agli ulteriori profili di illegittimità del decreto ministeriale gravato.

Da ultimo, occorre sottolineare un ulteriore vizio del decreto gravato, che incide sul *quantum* asseritamente dovuto: ci si riferisce all'illegittimità derivata dell'atto, dal momento che l'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, nel prevedere che l'accantonamento sia quantificato «in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE», viola i principi di ragionevolezza e non discriminazione di cui all'art. 3 Cost., così ledendo l'autonomia finanziaria della Regione.

Più in dettaglio, la tecnica di riparto stabilita dalla norma in parola — come già da tempo ammesso dallo stesso Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. 20695 del 2013 (doc. 3) — implica «una marcata differenza» tra i contributi richiesti alle singole Autonomie speciali, a seconda della diversa allocazione contabile delle tipologie di spesa considerate, a prescindere dalla dimensione della finanza delle singole Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva.

L'iniquità e irragionevolezza degli effetti prodotti dal meccanismo di riparto di cui si discute non sono sfuggiti, tra l'altro, nemmeno al Ministero che, con la nota prot. n. 84854 del 17 ottobre 2013, ha dato atto delle «criticità» derivanti dall'attuale tecnica di accantonamento, richiedendo, contestualmente, «l'avvio di un tavolo tecnico volto ad individuare ipotesi alternative del concorso delle Autonomie speciali alla finanza pubblica, da sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni, affinché sia scelto un nuovo criterio».

Con la stessa nota il MEF ha evidenziato — con ciò confermando la fondatezza delle censure di incostituzionalità qui sollevate dalla Valle — l'esigenza che le modalità di riparto vengano modificate attraverso la previsione di «una specifica tabella da inserire in norma di modifica dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012» (doc. 4).

Alla luce delle considerazioni che precedono, avallate dalla stessa Amministrazione dello Stato, risulta di tutta evidenza, pertanto, come l'atto ministeriale impugnato, ripetendo in via derivata i profili d'illegittimità che inficiano l'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, determini un ulteriore profilo di irragionevolezza e di iniquità della ripartizione, gravemente pregiudizievole, a fronte dei reiterati contributi al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dal legislatore statale alla Valle d'Aosta, della capacità di spesa regionale, come garantita da tutte le previsioni statutarie più sopra evocate.

P.Q.M.


*Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'economia e delle finanze, adottare, in violazione degli articoli 2, comma primo, lettera a), 3, comma primo, lettera f), 4, 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, oltre che degli articoli 117, comma terzo, 119 Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dalla relativa normativa di attuazione statutaria e, segnatamente, degli articoli da 2 a 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690, oltre che dei principi di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., di intangibilità del giudicato costituzionale di cui agli articoli 136 e 137 Cost., il decreto 9 maggio 2017, recante: «Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento per l'anno 2017», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2017, e, per l'effetto, annullare il gravato decreto con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la restituzione in favore della Regione ricorrente delle somme accantonate dal predetto atto.*

Si depositano:

- 1) delibera di Giunta n. 914 del 2017;
- 2) decreto ministeriale impugnato;
- 3) tabella dei dati riepilogativi del contributo della Valle al concorso finanziario;
- 4) nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 20695 del 2013;
- 5) nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 84854 del 17 ottobre 2013.

Roma, 7 luglio 2017

Prof. avv. MARINI



n. 99

*Ordinanza del 10 settembre 2015 della Commissione tributaria provinciale di Pisa sul ricorso proposto da Safe Srl contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Pisa, Regione Toscana e Agenzia Riscossione Pisa Equitalia Centro S.p.a.*

**Imposte e tasse - Scissione parziale di società - Responsabilità per i debiti fiscali e per le pene pecuniarie per violazioni fiscali della società scissa anteriori alla data dell'operazione di scissione - Solidarietà illimitata delle società beneficiarie.**

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), art. 173, comma 13; decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), art. 15, comma 2.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei signori:

Iannelli Enzo - Presidente;

Glendi Graziella - relatore;

Scasso Alberto - giudice;

ha emesso la seguente ordinanza

*sul ricorso n. 551/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso cartella di pagamento n. 08720120014472109000 IVA - aliquote 2008 IRES Tassa auto;*

contro Agenzia entrate - Direzione provinciale Pisa;

proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l. leg. rappr. geom. Gianluca Rossi, via Giuseppe Ravizza, 7 - 56121 Pisa, difeso da: Volpi rag. Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea via T. Rook n. 22 - 56100 Pisa;

terzi chiamati in causa:

Regione Toscana - 50100 Firenze;

Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa, difeso da D'Agostini avv. Andrea, Piazza D'ancona 5 - 56127 Pisa;

*sul ricorso n. 552/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso cartella di pagamento n. 08720130002418173000 IVA - Aliquote 2009 IRES;*

contro Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;

proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. geom. Gianluca Rossi, via Giuseppe Ravizza, 7 - 56121 Pisa, difeso da: Volpi rag. Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea via T. Rook n. 22 - 56100 Pisa;

terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro S.p.a. via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea, piazza D'Ancona, 5 - 56127 Pisa;

*sul ricorso n. 553/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso cartella di pagamento n. 08720120018136107000 IVA - Aliquote 2010 IRES;*

contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;


proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca Rossi via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag. Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea via T. Rook n. 22 - 56100 Pisa;

terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro S.p.a. via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;

*sul ricorso n. 554/14 depositato il 18 settembre 2014, avverso cartella di pagamento n. 0872014007498077000 IVA - Aliquote 2011 IRES;*

contro Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;

proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag. Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n. 22 - 56100 Pisa;



terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro S.p.a. via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;

*sul ricorso n. 555/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso cartella di pagamento n. 08720110006803262000 IVA - Aliquote 2007 IRAP IRES;*

contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;

proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag. Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n. 22 - 56100 Pisa;

terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro S.p.a. via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;

*sul ricorso n. 556/14 depositato il 18 settembre 2014, avverso cartella di pagamento n. 0872012000079635400 IRAP 2008;*

contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;

proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag. Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n. 22 - 56100 Pisa;

terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;

*sul ricorso n. 557/14 depositato il 18 settembre 2014, avverso cartella di pagamento n. 0872012001812320800 IRAP 2009;*

contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;

proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag. Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n. 22 - 56100 Pisa;

terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;

*sul ricorso n. 558/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso cartella di pagamento n. 0872013001133409000 IRAP 2010;*

contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;

proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag. Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n. 22 - 56100 Pisa;

terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;

*sul ricorso n. 559/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso cartella di pagamento n. 08720120003733134000 IRPEF - Altro 2008;*

contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;

proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag. Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n. 22 - 56100 Pisa;

terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;

*sul ricorso n. 560/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso cartella di pagamento n. 08720130003581683000 IRPEF - Altro 2009;*

contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;

proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag. Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n. 22 - 56100 Pisa;

terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;

*sul ricorso n. 561/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso cartella di pagamento n. 08720140006581829000 IRPEF - Altro 2010;*


contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Pisa;

proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag. Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n. 22 - 56100 Pisa;

terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;

*sul ricorso n. 562/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso cartella di pagamento n. 08720130009945719 I.C.I. 2007;*

contro: Comune di Fauglia;



proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag. Mario Bechini avv. Domenico-Mancini dr. Andrea, via T. Rook n. 22 - 56100 Pisa;

terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;

*sul ricorso n. 563/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso cartella di pagamento n. 08720130009737576000 Tas. automobili 2010;*

contro: Regione Toscana;

proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l. leg. rappr. geom. Gianluca Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag. Mario avv. Domenico Bechini-dr. Andrea Mancini, via T. Rook n. 22 - 56100 Pisa;

terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa;

*sul ricorso n. 564/14, depositato il 18 settembre 2014, avverso cartella di pagamento n. 08720140004818667000 Tas. automobili 2011;*

contro: Regione Toscana;

proposto dal ricorrente: SAFE S.r.l., leg. rappr. geom. Gianluca Rossi, via Giuseppe Ravizza 7 - 56121 Pisa; difeso da: Volpi rag. Mario avv. Domenico Bechini-dr. Andrea Mancini, via T. Rook n. 22 - 56100 Pisa;


terzi chiamati in causa: Ag. Riscoss. Pisa Equitalia Centro S.p.a., via Darsena 1 - 56121 Pisa; difeso da: D'Agostini avv. Andrea, piazza D'Ancona 5 - 56127 Pisa.

#### *Svolgimento del processo*

Con ricorsi ritualmente proposti fa SAFE s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dal rag. Mario Volpi, dall'avv. Domenico Bechini e dal dott. Andrea Mancini e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata, impugnava le cartelle di pagamento n. 08720120014472109000, n. 08720130002418173000, n. 08720120018136107000, n. 0872014007498077000, n. 08720110006803262000, n. 0872012000079635400, n. 0872012001812320800, n. 0872013001133409000, n. 08720120003733134000, n. 08720130003581683000, n. 08720140006581829000, n. 08720130009945719, n. 08720130009737576000, e n. 08720140004818667000 4, emesse ex art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 per imposte varie e tasse automobilistiche, relative agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, meglio indicate nell'intestazione e notificate alla società ricorrente, costituita il 28 aprile 2014 ed iscritta nel registro delle imprese di Pisa il 12 maggio 2014, a seguito di una operazione straordinaria di scissione parziale dalla S.C.E.A.T., in qualità di coobbligata solidale.

La SAFE s.r.l. ne chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, in via pregiudiziale, perché nelle cartelle si faceva riferimento alla sua qualità di coobbligata «anche in riferimento all'art. 14, commi 1-2 decreto legislativo n. 472/1997», relativo alla cessione di azienda, mentre nella specie l'operazione intercorsa tra S.C.E.A.T. e SAFE è di scissione parziale, perché le cartelle impuginate erano prive di motivazione, anche con riguardo al titolo della coobbligazione al pagamento e perché non era stato indicato il responsabile del procedimento. Quanto al merito, la ricorrente, osservava che, ai sensi degli articoli 2506-*quater*, comma 4, e 2506-*bis*, comma 3, del codice civile, dei debiti della scissa rispondono in solido la società scissa e le beneficiarie, nei limiti del valore patrimoniale ad esse attribuito, e solo a seguito della preventiva escussione nei confronti dell'obbligata principale, ed una diversa prospettazione di responsabilità illimitata a carico della beneficiaria, in caso di scissione parziale, per i debiti tributari della scissa, confligge col principio costituzionale di capacità contributiva di cui all'art. 53, tenuto per di più conto che il principio della c.d. «supersolidarietà» tributaria è stato espunto dal nostro ordinamento a far data dalla nota sentenza della Corte costituzionale 30 aprile 1968, n. 48, oltre a confliggere con gli articoli 24 e 113 della Costituzione, in ragione di una efficacia ultra soggettiva degli atti di accertamento notificati alla sola società scissa.

Sosteneva, infatti la ricorrente, con riferimento alla disciplina tributaria prevista dall'art. 173, del TUIR, che i commi 12 e 13 vanno interpretati nel senso che essi contengono una differenziazione circa gli obblighi tributari facenti capo alla scissa per gli anni anteriori alla scissione, nel caso che si tratti di scissione parziale, ovvero totale. Infatti, è previsto, nel caso di scissione parziale, che l'adempimento spetti alla società scissa e nei suoi confronti vada, correlativamente, effettuata l'attività di accertamento, mentre, nel caso di scissione totale, venendo meno l'ente scisso, detti obblighi e correlativi accertamenti non possono che fare capo alle beneficiarie, individuando il comma 12, quale destinataria di detti obblighi quella appositamente designata nell'atto di scissione, mentre, il successivo comma 13



precisa che, sempre nel caso della sola scissione totale, qualora la designazione venga omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima e le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte e sanzioni. Di conseguenza, secondo la prospettazione della ricorrente, la responsabilità solidale illimitata delle beneficiarie sussiste solo quando la scissione è totale. La ricorrente aggiungeva che detta interpretazione permette di comprendere anche il disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997, in tema di sanzioni, che consente di derogare, per la scissione totale, al principio di cui all'art. 8 del citato decreto, relativamente all'intrasmissibilità delle sanzioni per le persone fisiche, in caso di morte dell'autore dell'illecito, e lo stesso art. 15 va coordinato col disposto dell'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001, relativo all'ipotesi di scissione dell'ente, che, in tema di sanzioni pecuniarie penali, limita la responsabilità solidale al valore del patrimonio netto trasferito.

Pertanto, la ricorrente, considerato, altresì, che nessuno dei creditori, tra essi compresa l'Amministrazione finanziaria, si era opposta nelle forme e nei termini di legge all'operazione di scissione, sosteneva che nulla era dovuto dalla SAFE per debiti della società scissa, tuttora esistente, anteriori alla operazione di scissione, o in subordine, la pretesa tributaria azionata doveva essere ricondotta nei limiti del patrimonio ad essa SAFE assegnato.

Si costituivano in giudizio, sia Equitalia Centro s.p.a., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea D'Agostini, sia l'Agenzia delle entrate, sia la Regione Toscana, che, per quanto di competenza, ribadivano la legittimità della pretesa e del proprio operato e, confermando che si trattava di tributi iscritti a ruolo nei riguardi della società S.C.E.A.T., come indicato nelle cartelle ad essa intestate, opponevano che la disciplina speciale tributaria in materia di operazioni di scissione si discosta da quella civilistica di cui all'art. 2506-*quater*, comma 2, codice civile, che limita la responsabilità solidale nell'ambito del valore effettivo del patrimonio assegnato o rimasto, in ragione del fatto che l'Amministrazione finanziaria, stante l'indisponibilità del debito di natura pubblica, non è neppure tenuta a proporre opposizione ai sensi dell'art. 2503, codice civile al progetto di scissione, per cui nei suoi confronti non valgono le limitazioni a disfavore dei creditori previste nella disciplina civilistica. Inoltre l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997, nel prevedere, in ambito tributario, la responsabilità solidale di ciascuna società o ente derivato dalla scissione per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione ha effetto, la riferisce espressamente anche ai casi di scissione parziale, così confermando che l'interpretazione corretta dell'art. 173, comma 13, TUIR è quella secondo cui la prevista responsabilità illimitata in solido per tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi delle altre società beneficiarie si riferisce sia al caso di scissione totale, che parziale. Infine, sottolineava in particolare Equitalia, non è previsto un *beneficium excussionis* a favore di ciascuna delle società tenute a rispondere dei debiti anteriori alla scissione e il richiamo effettuato dalla società ricorrente al disposto di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 231/2001 è inconfidente, riguardando detta norma la diversa ipotesi di sanzioni pecuniarie derivanti da reato dell'ente, che non attiene alla presente fattispecie.

Le parti resistenti, dunque, chiedevano, previo rigetto dell'istanza di sospensione, il rigetto dei ricorsi, con la vittoria delle spese.

Fissata l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione, la società ricorrente depositava memoria, producendo un prospetto sulla sua situazione patrimoniale ed economica ed una perizia di stima del valore dell'azienda e la Commissione, sentite le parti, previa riunione dei ricorsi RG numeri 552/14, 553/14, 554/14, 555/14, 556/14, 557/14, 558/14, 559/14, 560/14, 561/14, 562/14, 563/14 e 564/14 al ricorso RG n. 551/14, vista la complessità della questione e rilevato che il credito preteso era di gran lunga superiore ai limiti del valore netto del patrimonio attribuito alla beneficiaria, sospendeva l'esecuzione nel limite eccedente il valore del patrimonio netto attribuito, fissando l'udienza di trattazione del merito.

A detta udienza comparivano le parti che ne avevano fatto richiesta, insistendo ancora nelle rispettive tesi difensive. Quindi la Commissione si riservava di decidere ai sensi dell'art. 35 decreto legislativo n. 546/1992.

### *Motivi della decisione*

Visti gli atti, sentite le parti, sciolta la riserva, vanno pregiudizialmente esaminate le questioni inerenti la legittimità delle cartelle circa la individuazione del titolo di coobbligata della società ricorrente, e relativa motivazione, e l'asserita mancata indicazione del responsabile del procedimento.

#### *1. Infondatezza delle questioni pregiudiziali dedotte dalla ricorrente.*

In ordine ad esse, la Commissione osserva che dalle cartelle di pagamento si evince chiaramente come la pretesa sia riferita agli omessi versamenti risultanti dal controllo, ex art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, sulle dichiarazioni dei redditi della S.C.E.A.T. e agli omessi pagamenti per ICI e tasse automobilistiche ex art. 17 legge n. 449/1997: la S.C.E.A.T. viene infatti, indicata, nell'intestazione degli atti, quale «destinatario» e viene aggiunto che la SAFE è stata individuata quale destinatario «in qualità di coobbligato».



Il riferimento, poi, contenuto nelle cartelle, alla disciplina delle sanzioni di cui all'art. 14, sulla cessione di azienda, piuttosto che all'art. 15 del decreto legislativo n. 472/1997, sulla trasformazione, fusione e scissione di società, come nel caso, si sostanzia in un mero errore materiale, perché, in effetti, l'importo dovuto è stato calcolato per l'intero, secondo la disciplina dell'art. 15, e non nei limiti del valore del patrimonio conferito, ai sensi dell'art. 14. Quanto alla motivazione, nelle cartelle sono indicati gli estremi delle iscrizioni a ruolo, con la menzione dei tributi, l'annualità di riferimento e le targhe dei veicoli, in relazione alle tasse automobilistiche, in modo che il contribuente è stato messo in grado di comprendere a cosa si riferisca la pretesa.

Privo di pregio è, infine, anche il motivo relativo all'asserita mancata indicazione del responsabile del procedimento, perché nelle cartelle sono, invece, indicati i nominativi dei responsabili delle iscrizioni a ruolo nella parte relativa al dettaglio degli addebiti e, nella parte relativa alle comunicazioni dell'Agente della riscossione, è indicato il nominativo e la qualifica del responsabile del procedimento di emissione e notifica delle cartelle.

### *2. Disciplina civilistica dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.*

Passando, dunque, al merito, secondo la disciplina civilistica, si ha scissione di società quando l'originaria società trasferisce tutto il suo patrimonio ad altre società preesistenti, o di nuova costituzione, e l'originaria società si estingue (scissione totale), oppure quando l'originaria società rimane e trasferisce solo parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola altra società (scissione parziale).

Per quanto riguarda gli effetti della scissione, l'art. 2506-*quater*, ultimo comma, del codice civile dispone che «ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico». Detta disposizione si coordina con il disposto del comma 3 dell'art. 2506-*bis* codice civile, secondo cui, in riferimento al progetto di scissione, «degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso» (scissione totale) «le società beneficiarie, nel secondo caso» (scissione parziale) «la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria».

Se si dovesse, dunque, applicare la disciplina civilistica, dei debiti anteriori alla scissione della S.C.E.A.T., risponderebbe la stessa S.C.E.A.T., e la beneficiaria SAFE sarebbe solidalmente responsabile dei debiti dalla prima non soddisfatti, nei limiti del patrimonio netto ad essa attribuito.

### *3. Disciplina tributaria dei debiti fiscali e pene pecuniarie riferibili alla scissa.*

Tuttavia l'art. 173 TUIR, nella formulazione successiva alle disposizioni civilistiche sopra menzionate, detta una disciplina che appare diversa in riferimento ai debiti tributari della scissa anteriori alla scissione.


Detta disciplina, in quanto speciale, è destinata a prevalere su quella generale del codice civile nei rapporti tra contribuente e pubblica amministrazione.

Dunque, l'art. 173, innanzi tutto, afferma la neutralità fiscale delle operazioni di scissione, salvo il caso di conguaglio. Quindi, dispone che dalla data in cui ha effetto la scissione, le posizioni soggettive della scissa, in caso di scissione totale, sono attribuite alle beneficiarie, e in caso di scissione parziale restano in capo alla scissa alle beneficiarie e alla stessa scissa in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite (per le beneficiarie) o rimaste (per la scissa), salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insieme agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso: i rispettivi titolari. Dispone, poi, che gli obblighi relativi agli acconti delle imposte proprie e delle ritenute su redditi altrui, restano in capo alla scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie, in caso di scissione totale, sempre in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse. Infine, ai commi 12 e 13, passa a regolare gli effetti della scissione sui debiti tributari, in capo all'originaria società, contratti prima dell'operazione di scissione.

I commi 12 e 13 testualmente recitano:

*«12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili ai periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti, in caso di scissione parziale, dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata all'atto di scissione».*

*«13. I controlli, gli accertamenti ed ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione è omissa si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie gli interessi e ogni altro debito, e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione».*



Come si vede, nelle su riportate disposizioni non vi è alcun cenno ad una limitazione della responsabilità solidale nell'ambito del patrimonio netto attribuito o rimasto, come previsto per i debiti nella disciplina civilistica. Aggiungesi che l'art. 15 del decreto legislativo n. 472/1997, con riferimento specifico alle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto e, quindi, per le sanzioni pecuniarie, disciplina l'operazione di scissione unitamente all'operazione di trasformazione e fusione, nel senso che, per queste ultime, la società o ente risultante dalla trasformazione e fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, e, per la scissione, «anche parziale», ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

Il tutto differenziandosi nettamente detta disciplina da quella della cessione di azienda, di cui al precedente art. 14, ove si dispone che, a parte il caso di frode, «il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui avviene la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore».

#### 4. Disciplina penale per le sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso.

Da ultimo, infine, le parti hanno menzionato l'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001 che, con riguardo alla disciplina penale, ferma la responsabilità dell'ente scisso, in caso di scissione parziale, per i reati commessi anteriormente alla scissione, dispone che «i beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato», con una disposizione che differenzia la posizione della scissa e della beneficiaria della scissione in riferimento alla sanzione pecuniaria tributaria rispetto a quella penale, mentre, per la cessione di azienda, la disciplina penale di cui al successivo art. 33 del medesimo decreto legislativo n. 231/2001 è esattamente conforme a quella tributaria, come detto.

#### 5. Infondatezza dell'interpretazione della disciplina fiscale da applicare proposta dalla ricorrente.


Essendo queste le disposizioni normative da applicare, e segnatamente l'art. 173, commi 12 e 13, del TUIR e l'art. 15 del decreto legislativo n. 492/1997, non convince l'interpretazione offerta dalla società ricorrente, secondo cui, nella disciplina fiscale summenzionata, che, ripetesi, prevale su quella generale del codice civile, si avrebbe una differenziazione nel caso di scissione parziale rispetto alla scissione totale, tale da escludere la responsabilità solidale per le scissioni parziali, o, al limite, equiparare la disciplina tributaria a quella prevista per i debiti di natura civilistica, con il limite del patrimonio netto attribuito.

L'interpretazione dell'art. 173 del TUIR proposta dalla ricorrente è la seguente: poiché il comma 12 dell'art. 173, nell'ipotesi di scissione parziale, mantiene fermi gli obblighi tributari della società scissa in capo ad essa, ed è nei confronti della scissa che vanno effettuati i controlli e gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai debiti fiscali anteriori alla scissione, il disposto del successivo comma 13, relativo alla responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, si riferirebbe solo alla disciplina della scissione totale, posto che il periodo precedente riguarda il caso di mancata indicazione della designata, che si ha nell'ipotesi, appunto, di scissione totale, essendo la designata il soggetto nei cui confronti l'Amministrazione finanziaria si rivolge, non esistendo più la scissa, disponendosi che, in tal caso, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Secondo la ricorrente, dunque, il periodo successivo relativo alla responsabilità solidale illimitata delle «altre beneficiarie», non può che riferirsi a tutte le altre beneficiarie che non sono la designata o la prima nominata, sempre, e solo, in caso di scissione totale.

Detta interpretazione, però, contrasta con il dettato letterale della norma. Innanzi tutto, perché lo stesso comma 13 riguarda sia la scissione totale che la scissione parziale, laddove indica i soggetti nei cui confronti sono svolti i controlli e gli accertamenti ed ogni altro procedimento relativo agli obblighi tributari anteriori della scissa, e cioè la stessa scissa, per la scissione parziale, e la società designata, per la scissione totale, ed, inoltre, perché il termine «altre», riferito alle beneficiarie, collegato al periodo precedente, se vale a differenziare dette «altre» dalla società beneficiaria designata o nominata per prima, non vale ad escludere le beneficiarie nel caso di scissione parziale, posto che nella scissione parziale il debitore principale è la scissa, nella totale la beneficiaria designata o la prima nominata, e le «altre beneficiarie» sono le beneficiarie diverse, che esistono anche in caso di scissione parziale, dal momento che vi è, comunque, una beneficiaria necessaria (si ricorda che la disciplina civile consente ve ne sia anche una sola), ed altre eventuali.

Inoltre, come sottolineato, nella disposizione tributaria non vi è menzione di limite alcuno alla responsabilità, né in caso di scissione totale, né pure di scissione parziale.

All'interpretazione offerta dal contribuente osta, poi, il dettato dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997, perché davvero non si comprende come possa intendersi diversamente il dettato normativo assolutamente chiaro secondo cui «nei casi di scissione, anche parziale di società o enti, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto».



Ne deriva, allora, che i dati normativi applicabili, art. 173, comma 12 e 13, TUIR, e art. 15 decreto legislativo n. 472/1997, non prevedono affatto che la responsabilità solidale della scissa si abbia solo in caso di scissione totale, essendo chiaramente prevista la responsabilità solidale delle beneficiarie anche in caso di scissione parziale.

#### *6. Tentativo di interpretazione della disciplina fiscale da applicare conforme al dettato costituzionale.*

Nelle suddette norme è pur vero che si parla di responsabilità solidale, senza specificare alcunché, né in termini di limitazioni, né di illimitatezza. Si potrebbe ipotizzare che il silenzio del legislatore non vada inteso quale deroga alla disciplina civilistica sulla responsabilità solidale nell'operazione di scissione, applicandosi anche alla disciplina fiscale il limite del patrimonio netto attribuito. Tuttavia la nozione generale del debito solidale, ai sensi dell'art. 1292 codice civile, è proprio quella che vede i più debitori obbligati tutti per la medesima prestazione, sicché ciascuno può essere costretto al pagamento per la totalità, di tal che, allorquando nelle norme che la Commissione è tenuta ad applicare si parla di soggetti «responsabili in solido» (art. 173, comma 13, TUIR) e di soggetto «obbligato in solido» (art. 15, comma 2, decreto legislativo n. 472/1997) non si può che rimandare alla nozione generale di debito solidale come sopra menzionata. Inoltre, nell'ambito della disciplina fiscale, con particolare riferimento agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 472/1997, non si comprenderebbe perché, nel caso di cessione di azienda, con l'art. 14, comma 1, il legislatore abbia chiaramente disposto che il cessionario è responsabile in solido al pagamento dell'imposta e delle sanzioni, ma coi limiti della preventiva escussione e del valore dell'azienda ceduta, mentre con l'art. 15, comma 2, in caso di scissione, anche parziale, di società o enti, il legislatore abbia fatto menzione della sola obbligazione in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse dalla scissa, senza null'altro aggiungere.

Se si potesse anche ritenere che il silenzio del legislatore rimandi alla disciplina civilistica specificamente prevista per l'operazione di scissione, questo potrebbe se mai, allora, valere per le imposte, ma non per le sanzioni, proprio perché il legislatore, al comma 2 dell'art. 15, nel caso di scissione, non ha ritenuto di esternare alcun limite, come invece ha fatto per il caso di cessione di azienda. Ma questo senza che sia ravvisabile alcun razionale fondamento di differenziazione rispetto a quanto disposto per il debito tributario dall'art. 173, comma 13, TUIR, dove, del pari, il legislatore ha ommesso di indicare espressamente alcun limite.

Questa Commissione, pertanto, ritiene che, nonostante ogni sforzo interpretativo che sia conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e uguaglianza e di imposizione adeguata all'effettiva capacità contributiva, il dettato normativo di cui agli articoli 173, comma 13, del TUIR e 15, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997 non possa che essere interpretato nella sua formulazione letterale nel senso che, nel caso che ne occupa, ovvero di scissione parziale, la società beneficiaria risponde solidalmente, senza limitazioni, dei debiti pregressi della società scissa, come sostenuto dalla difesa delle parti resistenti.

Ora siffatta conclusione offre motivo di dubbio di costituzionalità, in relazione ai vizi dedotti in ricorso, sia in riferimento all'art. 3 che all'art. 53 della Costituzione.


La questione appare, infatti, ad avviso di questa Commissione, non manifestamente infondata, non essendo, appunto, possibile non dubitare che, nel caso di scissione, ed in particolare di scissione parziale, come nella specie, ove, peraltro, rimane in essere la società originaria debitrice, poi, scissa, cui si aggiunge la costituzione di un'altra, o più, società, tutte con il loro patrimonio, la diversa disciplina, in riferimento alla beneficiaria, per i debiti civilistici, limitati alla quota di patrimonio netto attribuito ed, invece, illimitata, per i debiti tributari, confligga con i principi costituzionali di uguaglianza e di effettiva capacità contributiva del debitore coobbligato.

#### *7. Questione di costituzionalità. Non manifesta infondatezza in riferimento all'art. 3 della Costituzione.*

Sotto il primo profilo, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, va rimarcato, innanzi tutto come l'operazione di scissione sia caratterizzata dal principio di neutralità fiscale, sancito dai primi tre commi dello stesso art. 173 TUIR, per cui tale istituto costituisce uno strumento di organizzazione societaria, nel quale non debbono aver luogo plusvalenze o minusvalenze e neppure alterazioni (in senso accrescitivo o diminutivo) di oneri, responsabilità e garanzie, che snaturerebbero l'essenza stessa dell'istituto.

Una disciplina fiscale che alteri detto equilibrio, ponendo una responsabilità illimitata in capo alla beneficiaria per i debiti di altro soggetto, verrebbe ad incrinare l'essenziale principio di neutralità della scissione e la stessa ragion d'essere dell'istituto, creando indebiti vantaggi al creditore e altrettanti indubbi svantaggi per situazioni debitorie pregresse rispetto al nuovo assetto organizzativo societario, che contrastano con l'intrinseca razionalità che sta alla base di ciascuna norma, con l'effetto che detta irrazionalità e le conseguenze che ne derivano violano di per sé l'uguaglianza di trattamento normativo in capo ai destinatari della norma stessa.

Tanto ciò è vero che per altre tipologie di operazioni societarie, come in caso di cessione di azienda di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 472/1997, e come in caso di trasformazione e fusione, di cui agli articoli 170, 171 e 172 TUIR e art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 472/1997, la disciplina fiscale si conforma agli elementi strutturali e alle finalità delle relative operazioni che connotano gli istituti.



Infatti, in caso di cessione di azienda, il cessionario è responsabile in solido dei debiti fiscali del cedente, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda ceduta, mentre in caso di trasformazione e fusione, evidentemente non esistendo più il soggetto originario, rispondono gli enti che ne sono derivati.

Lo stesso dicasi per il raffronto con la disciplina penale, posto che, come sopra rilevato, l'art 33 e lo stesso art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001, dettano una disciplina, che, nel doveroso rispetto dei profili di natura sanzionatoria, è conforme alla struttura civilistica, sia per il caso di cessione di azienda, sia per il caso di scissione parziale. Infatti in caso di cessione di azienda, «il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore di azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria», così come per gli obblighi tributari e sanzioni tributarie di cui all'art. 14 decreto legislativo n. 472/1997. In caso di scissione, gli enti beneficiari della scissione, «sia totale che parziale», sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi dalla data dalla quale la scissione ha avuto effetto con obbligo «limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato», disposizione quest'ultima strettamente afferente alla natura penale della responsabilità, e con una disciplina che, dunque, è conforme al dettato civilistico di cui agli articoli 2506-*quater*, comma 4 e 2506-*bis*, comma 3, codice civile, ma si discosta, nettamente da quella tributaria di cui agli articoli 173, comma 13, del TUIR e art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997.

Per ritenere, allora, che, in caso di scissione, la normativa tributaria sia legittimamente diversa nell'escludere limiti alla responsabilità della beneficiaria per i debiti fiscali pregressi della scissa, rispetto a quella civilistica (e a quella penale), occorrerebbe individuare, nella fattispecie della scissione e, per quel che qui interessa, della scissione parziale, un qualche elemento di differenziazione rispetto agli altri fenomeni societari, di cui sopra detto, che giustifichi siffatto rigore.


Ma, come già rilevato, il principio di neutralità dell'operazione di scissione impedisce che sia ravvisabile un qualsivoglia ragionevole motivo che consenta uno squilibrio tale nell'assunzione di tutti i debiti pregressi della scissa da parte della società derivante dalla scissione, in contrasto con quanto negozialmente stabilito e oltre il valore del patrimonio netto assegnato, tenendosi conto che la società scissa debitrice è sempre esistente, con il suo patrimonio rimasto, nei cui confronti l'Amministrazione finanziaria può rivolgersi per la soddisfazione del debito che, infatti, lo stesso art. 173 TUIR chiaramente intende essere rimasto in capo alla scissa, ai sensi del più volte menzionato comma 12.

Inoltre, per quanto attiene alla fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997, sempre sotto il profilo del parametro costituzionale di cui all'art. 3, non si comprende, sempre nel caso di scissione parziale, l'equiparazione del trattamento sanzionatorio della scissa, che è pur sempre l'autrice della violazione, e in quanto tale chiamata a rispondere illimitatamente della violazione da essa stessa commessa, con quello della beneficiaria che, pur estranea alla commissione dell'illecito altrui, ne dovrebbe, del pari, rispondere illimitatamente, in contrasto, tra l'altro, con gli stessi principi generali sulla sanzione tributaria, di cui, in particolare, agli articoli 5 (colpevolezza) e 7 (criteri di determinazione della sanzione) del medesimo decreto legislativo n. 472/1997.

Si evidenzia, altresì, al proposito, che l'art. 14 del decreto legislativo n. 472/1997, per la cessione di azienda, differenzia la responsabilità del cessionario rispetto a quella del cedente anche per il limite temporale della commissione della violazione nell'anno in cui è avvenuta la cessione o nei due anni precedenti, salvo, per quelle riferite agli anni precedenti, sia intervenuta nel medesimo periodo l'irrogazione o contestazione della violazione, mentre l'art. 15, comma 2, anche per la scissione parziale uniforma la responsabilità solidale per ciascuna società od ente derivante dalla scissione, che sono tutte tenute al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto, senza alcun limite temporale a favore delle beneficiarie. Per giustificare una responsabilità solidale illimitata delle beneficiarie, infine, non può aver rilievo la circostanza che il debito tributario sia indisponibile, come afferma l'Agenzia delle entrate, tanto che l'Amministrazione non è tenuta ad opporsi all'operazione di scissione. Non vi è dubbio che gli obblighi facenti capo alla scissa e alla beneficiaria non vengono meno, essi permangono, come permangono anche, ad esempio, in caso di cessione di azienda, ma questo non toglie, che per la cessione di azienda, restino giustamente fermi, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, i limiti della responsabilità tributaria in capo alla cessionaria. Il limite alla responsabilità, nell'ambito del valore dell'azienda conferita o del patrimonio netto attribuito, non è, infatti, previsto per ostacolare il recupero dei crediti o del pagamento delle imposte, in spregio ai diritti del creditore ma costituisce il bilanciamento alla sfera patrimoniale che viene trasmessa da una società ad un'altra.

#### 8. *Questione di costituzionalità. Non manifesta infondatezza in riferimento all'art. 53 della Costituzione.*

Proprio in riferimento a questa considerazione, emerge, a parere della Commissione, il secondo profilo di incostituzionalità delle disposizioni normative in esame, con riferimento all'art. 53 della Costituzione, ovvero al fondamentale principio di capacità contributiva.



Pretendere che, in permanenza dell'esistenza della società scissa, la quale potrebbe aver anche scisso poca parte del suo patrimonio, per la costituzione della o delle beneficiarie, vengano riversati in capo ad una di esse, illimitatamente, tutti i debiti fiscali della scissa, appare obiettivamente sproporzionato alla capacità reddituale della beneficiaria, tale da rendere detta operazione, a dir poco, «suicida» da parte della beneficiaria medesima, in presenza di debiti tributari della scissa, che, ripetesi, permane in essere.

Non si può, dunque, che rimarcare quanto già rilevato dalla stessa Corte costituzionale e proposito della c.d. supersolidarietà tributaria con le sentenze 30 aprile 1968, n. 48 e 17 dicembre 1968, n. 139, ovvero come non possa imputarsi *ex lege* ad un soggetto una obbligazione solidale per il pagamento di imposte riferibili a fatti indice di capacità contributiva propri di un altro soggetto, a meno che il coobbligato non sia in grado di procacciarsi preventivamente, rispetto all'insorgenza dell'obbligazione, la provvista finanziaria necessaria per adempiere all'obbligo solidale, così da ristabilire l'adeguata rispondenza al parametro della capacità contributiva. Se, dunque, la norma tributaria prevede un obbligo *ex lege* di responsabilità illimitata a carico della beneficiaria, detto obbligo è totalmente svincolato rispetto al rapporto tra la scissa e la beneficiaria medesima e la capacità contributiva di quest'ultima, mentre se, secondo i criteri civilistici, la beneficiaria è tenuta a rispondere dei debiti tributari nell'ambito del patrimonio attribuito, detta ripartizione, tra responsabilità della scissa e della beneficiaria, va ad equilibrare la capacità contributiva, nel senso che vi è perfetta proporzionalità tra quanto conferito e l'accollo di debiti altrui da parte della beneficiaria.

Senza dimenticare quanto detto sopra, ovvero che il Fisco può sempre agire per i debiti della scissa sulla parte di patrimonio non conferito alla beneficiaria e che rimane alla scissa, che è la debitrice.

Il tutto, sia sotto il profilo degli obblighi tributari, che delle conseguenti pene pecuniarie.

#### 9. Rilevanza della questione per la decisione da adottare.

La questione, infine, è di evidente rilevanza, nella fattispecie in esame, anche a far mente ai valori di cui si tratta.


Come si evince dal ricorso e dalla memoria della SAFE, e non specificamente contestato dalle altre parti, la pretesa azionata nelle cartelle impugnate in conseguenza dei debiti tributari della S.C.E.A.T. è di complessive € 1.797.090,00, il patrimonio netto contabile assegnato alla SAFE è di € 41.802,72, posto che alla S.C.E.A.T. sono rimasti valori attivi, quali terreni edificabili e crediti verso clienti e non è chiaro se SAFE sia l'unica beneficiaria della scissione, inoltre il valore di mercato dell'azienda SAFE, secondo una perizia agli atti, è di € 214.844,00.

Pertanto, la rilevanza della questione nella fattispecie sta nel fatto che, se la responsabilità della beneficiaria per i debiti fiscali della scissa, e relative sanzioni pecuniarie, anteriori all'operazione di scissione è illimitata, come si evince dal dato testuale degli articoli 173, comma 13, del TUIR e dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997, e se dette disposizioni normative fossero rispettose dei principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, la pretesa azionata con gli atti qui impugnati dovrebbe essere dichiarata da questa Commissione fondata e il ricorso essere rigettato, dovendo rispondere la SAFE di tutti i pregressi debiti della S.C.E.A.T. qui azionati, mentre, se la suddetta normativa fosse in contrasto con i principi costituzionali, come non infondatamente si dubita che sia, e dovendosi, allora, applicare la disciplina generale prevista dal codice civile, questa Commissione dovrebbe, invece, accogliere parzialmente il ricorso, annullando gli atti per la parte che eccede il patrimonio netto attribuito alla SAFE, contenendo, dunque, la responsabilità della medesima SAFE per i debiti tributari e sanzioni facenti capo alla S.C.E.A.T. nei limiti del patrimonio netto ad essa attribuito.

Pertanto, non potendosi che disattendere l'interpretazione fornita dalla società ricorrente del dato normativo in oggetto, e non consentendo il dettato letterale dell'art. 173, comma 13, TUIR e dell'art. 15, comma 2 decreto legislativo n. 472/1997, altra interpretazione che sia conforme ai valori costituzionali, come sopra detto, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle stesse disposizioni normative nella parte in cui stabiliscono, in caso di scissione parziale, una responsabilità solidale illimitata, piuttosto che contenuta nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto attribuito, della società beneficiaria per i debiti tributari della società scissa anteriori all'operazione di scissione non soddisfatti dalla società cui fanno carico e per le pene pecuniarie conseguenti alle violazioni commesse dalla scissa anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, il giudizio va sospeso e gli atti rimessi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953.

P.Q.M.

*La Commissione tributaria provinciale di Pisa, previa riunione dei ricorsi RG numeri 552/14, 553/14, 555/14, 556/14, 557/14, 558/14, 559/14, 560/14, 561/14, 562/14, 563/14 e 564/14 al ricorso RG n. 551/14, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 173, comma 13, TUIR e dell'art. 15, comma 2, decreto legislativo n. 472/1997, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nei termini e per le ragioni sopra indicate.*



*Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Pisa, 15 giugno 2015

*Il Presidente: IANNELLI*

17C00155

N. 100

*Ordinanza del 16 marzo 2017 del Presidente delegato della Corte d'appello di Salerno  
sul ricorso proposto da Apicella Gaetano contro Ministero della giustizia*

**Patrocinio a spese dello Stato - Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte - Previsione che il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.**

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), art. 106.

## CORTE DI APPELLO DI SALERNO

### SEZIONE CIVILE

Il Presidente delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 marzo 2017, pronuncia la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 1071/2016 R.G., promossa *ex art.* 15, comma 5, decreto legislativo n. 150/2011 e art. 702-*bis* del codice di procedura civile dall'avvocato Apicella Gaetano, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale, in Agropoli (SA), alla via Amendola n. 3, ricorrente, e Ministero della giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno ed elettivamente domiciliato presso la stessa, in Salerno, corso V. Emanuele n. 58, resistente;

### *Motivi di fatto*

In data 3 novembre 2009 la Corte d'appello di Salerno emetteva la sentenza di condanna n. 1458/09 nei confronti del signor Marotta Angelo, imputato appellante contro la sentenza resa dal Tribunale di Vallo della Lucania per il reato di cessione di stupefacenti nel procedimento penale n. 309/96 r.g.n.r., ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, confermando la decisione di primo grado e condannando il Marotta alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, oltre il pagamento delle spese processuali.

La notifica dell'avviso di deposito della sentenza e l'estratto contumaciale risultavano, però, erronei e *contra legem* per non aver messo l'imputato in condizione di identificare compiutamente e di conoscere il reale contenuto e le motivazioni della sentenza di condanna. La motivazione della sentenza risultava, infatti, assolutamente illogica ovvero riferibile a fatti del tutto diversi ed inconferenti rispetto ai fatti realmente ad oggetto del procedimento penale n. 309/96 r.g.n.r.

Il difensore del signor Marotta, l'avvocato Gaetano Apicella, proponeva ricorso per Cassazione, chiedendo la restituzione nel termine per l'impugnazione ed eccependo la mancata conoscenza della reale motivazione della sentenza e la conseguente impossibilità di esercitare il diritto all'impugnazione nel merito e depositava tale ricorso il giorno 18 febbraio 2010, entro il termine di legge di trenta giorni dalla notifica dell'estratto contumaciale, previo pregiudizio del diritto di impugnazione nel merito dell'imputato e lesione del diritto di difesa.



Dopo la proposizione del ricorso per Cassazione e dopo la scadenza del termine per proporlo, la Corte di appello di Salerno autonomamente adottava, in data 13 aprile 2010, un'ordinanza con cui rilevava l'erronea formazione degli atti notificati all'imputato contumace ed ordinava la rinnovazione di ogni consequenziale adempimento, inclusa la notifica dell'estratto al signor Marotta.

La sesta sezione penale della Corte di cassazione, a cui era stato assegnato il ricorso, all'udienza in Camera di Consiglio del giorno 8 luglio 2010, dichiarava inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, preso atto dell'ordinanza *medio tempore* adottata dalla Corte di appello di Salerno.

Con decreto del 18 novembre 2016, notificato il giorno 21 novembre 2016, la Corte di appello di Salerno, sezione penale, rigettava la richiesta di liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato Apicella per le attività difensive espletate per l'imputato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, motivando che «l'art. 106 del d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili, senza operare alcuna distinzione circa la causa dell'inammissibilità».

L'avvocato Gaetano Apicella proponeva ricorso in opposizione a decreto di pagamento di difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il n. 621/15, chiedendo di provvedere alla liquidazione dei compensi professionali in suo favore e, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

#### *Motivi di diritto*

Secondo quanto disposto dall'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, rubricato «Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte,

«il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.

Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova».

Dalla lettera della legge si evince, dunque, che il compenso al difensore di parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non viene liquidato qualora l'impugnazione venga dichiarata inammissibile, senza distinzione alcuna in merito alla causa d'inammissibilità. La *ratio* di tale norma risiede nel divieto di condurre, a spese dello Stato e dunque dei contribuenti, un'attività difensiva irrilevante, superflua e meramente dilatoria. Il precetto normativo non è suscettibile di interpretazione e non lascia spazio a casi nei quali non sia ravvisabile la *ratio* che sostiene la norma.

Nel caso in esame, però, nel momento in cui il ricorso per Cassazione è stato proposto, l'interesse a ricorrere sussisteva ed è venuto successivamente meno, prima della decisione della Suprema Corte, per cause non addebitabili al ricorrente. Si legge nella stessa sentenza della Corte di cassazione che «le deduzioni del ricorrente sono fondate ma il provvedimento adottato *medio tempore* dalla Corte di appello di Salerno ha determinato il venir meno dell'interesse al ricorso».


L'inammissibilità dell'impugnazione non è ricollegabile alla responsabilità del ricorrente e l'attività difensiva svolta in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è da considerarsi legittima, opportuna e necessaria.

L'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 si pone in contrasto, in primo luogo, con l'art. 3 della Carta costituzionale, in particolare del comma 2, che sancisce il principio fondamentale di uguaglianza sostanziale, in quanto l'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 non prevede un trattamento differenziato di situazioni diverse, ma considera inammissibile un ricorso senza tener conto del motivo dell'inammissibilità, che, nel caso di specie, deriva dall'emanazione di un provvedimento *medio tempore* che ha reso inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Strettamente connesso al principio di uguaglianza vi è il diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, anch'esso violato dall'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella misura in cui è un diritto inviolabile agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ed esso risulterebbe precluso laddove non venisse liquidato un compenso per un ricorso che, quando proposto, risultava ammissibile, con evidente sperequazione tra la situazione dei cittadini che non si valgono del gratuito patrocinio rispetto a quelli che si trovano nelle condizioni per fruirne, perché questi ultimi, diversamente dai primi, risulterebbero danneggiati dalla possibilità del mancato compenso.

In particolare risulterebbero violati i commi 2 e 3 dell'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui esso fa riferimento ad ogni giurisdizione e ad ogni grado del procedimento.

Infine, l'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 si pone in contrasto anche con l'art. 36 della Costituzione che sancisce il diritto ad un'equa retribuzione, violato qualora non fosse liquidato il compenso a chi ha effettivamente svolto il proprio lavoro proponendo un'impugnazione di fatto ammissibile ma che, per motivi sopravvenuti, non veniva accolta.



*P.Q.M.*

*Letti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, il Presidente delegato:*

*dichiara rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 per contrasto con gli articoli 3, comma 2, 24 commi 2 e 3, 36 della Costituzione;*

*sospende il presente giudizio;*

*ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati;*

*dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.*

Salerno, 16 marzo 2017

*Il Presidente delegato:* DE FILIPPIS

17C00156

**N. 101**

*Ordinanza del 30 marzo 2017 del Tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di L.A.*

**Processo penale - Giudizio immediato - Avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, a pena di decadenza, come previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. - Mancata previsione.**

– Codice di procedura penale, art. 456, comma 2.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il giudice dottoressa Eugenia Mirani,


Vista l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2 del codice di procedura penale, proposta dalla difesa all'odierna udienza, nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso della facoltà dell'imputato di presentare istanza di messa alla prova entro i termini previsti, a pena di decadenza, dall'art. 458, comma 1 del codice di procedura penale (entro quindici giorni dalla notificazione del decreto del giudizio immediato), osserva:

1. Nei confronti di A. L., è stato emesso decreto di giudizio immediato dal G.I.P. presso il Tribunale di Pisa, in data 20 aprile 2015, per i reati di cui agli articoli 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, 187 comma 8 del decreto legislativo n. 285/92 e succ. mod., art. 4 della legge n. 110/1975;

All'udienza dell'1 dicembre 2016 l'imputato per il tramite del proprio difensore di fiducia ha fatto istanza di ammissione alla messa alla prova, depositando richiesta di elaborazione di un programma di trattamento all'U.E.P.E. territorialmente competente. Sull'accordo delle parti, questo giudice si riservava la decisione in ordine alla valutazione di ammissibilità dell'istanza all'odierna udienza, durante la quale il difensore dell'imputato sollevava questione di costituzionalità nei termini predetti.

*2. Rilevanza della questione.*

Sulla base della disciplina vigente, trattandosi di procedimento conseguente all'emissione di decreto di giudizio immediato, l'istanza di ammissione alla messa alla prova avrebbe dovuto essere proposta dall'odierno imputato entro i termini previsti dall'art. 458, comma 1 del codice di procedura penale, cioè a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, e quindi l'istanza dallo stesso proposta alla scorsa udienza dovrebbe essere dichiarata inammissibile perché tardiva.



L'accoglimento dell'eccezione sollevata consentirebbe all'imputato di poter essere rimesso in termini per richiedere l'ammissione alla messa alla prova dovendosi ravvisare un oggettivo collegamento tra l'omissione dell'avviso ed il mancato esercizio della facoltà cui l'avviso era preposto.

### 3. Non manifesta infondatezza.

Giova qui rammentare che l'art. 456, comma 2 prescrive che il decreto di giudizio immediato debba contenere solo l'avviso che l'imputato possa chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti. A tale proposito, poi, l'art. 458, comma 1 del codice di procedura penale prevede che l'imputato, a pena di decadenza, possa chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Infine l'art. 446, comma 1 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, rimanda alle modalità e ai termini previsti dall'art. 458, comma 1 del codice di procedura penale.

In modo analogo l'art. 464-bis, comma 2 del codice di procedura penale prevede che, in caso di notifica di decreto di giudizio immediato, la sospensione del procedimento con messa alla prova debba essere «formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'art. 458 c. 1 c.p.p.».

Tuttavia l'art. 456, comma 2 del codice di procedura penale nel prescrivere il contenuto obbligatorio del decreto di giudizio immediato non menziona, tra gli altri, l'avviso che l'imputato possa chiedere anche la sospensione del procedimento con messa alla prova, contrariamente a quanto invece espressamente previsto per il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nonostante la previsione delle medesime modalità di presentazione dell'istanza ed i medesimi termini di decadenza.

In questa sede, trattandosi per questo giudice di caso del tutto analogo — per i motivi che si diranno appresso — a quello già oggetto di esame da parte della Corte costituzionale nella sentenza n. 201 del 6 luglio 2016 ( dep. 21 luglio 2016) debbono sinteticamente richiamarsi i principi posti a fondamento della predetta pronuncia.

La Consulta, chiamata a pronunciarsi sull'eccezione di costituzionalità dell'art. 460, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Savona in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, ha affermato che l'istituto della messa alla prova consiste «in un nuovo procedimento speciale alternativo al giudizio, nel corso del quale, il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova».

La Corte ha altresì ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale costante, «la richiesta di riti alternativi costituisce anch'essa una modalità, tra le più qualificanti, dell'esercizio del diritto di difesa. Di conseguenza si è ritenuto che l'avviso all'imputato della possibilità di richiedere riti alternativi costituisca una garanzia essenziale per il godimento del diritto di difesa (sentenza n. 497 del 1995), e che la sanzione della nullità ex art. 178, comma 1, lettera e) c.p.p., nel caso di omissione dell'avviso prescritto dalla norma, trovi la sua ragione essenzialmente nella perdita irrimediabile della facoltà di chiederli se per la richiesta è stabilito un termine a pena di decadenza».

La Consulta ha quindi rammentato che quando il termine entro cui chiedere i riti alternativi è anticipato rispetto alla fase dibattimentale sicché la mancanza o l'insufficienza del relativo avvertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà di accedervi, allora la violazione della regola processuale che impone di dare all'imputato esatto avviso della sua facoltà comporta la violazione del diritto di difesa (sentenza n. 148 del 2004).

Nella presente pronuncia la Corte quindi concludeva nel senso che i consolidati principi sulle facoltà difensive per la richiesta dei riti speciali dovessero ritenersi vevoli anche per il nuovo procedimento di messa alla prova. Dichiarava quindi illegittimo l'art. 460, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva che il decreto penale di condanna contenesse l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere, mediante l'opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova, per violazione dell'art. 24, comma 2 della Costituzione, atteso che «la mancanza di tale avviso può determinare un pregiudizio irreparabile» al diritto di difesa, come quello verificatosi nel giudizio *a quo*, in quanto l'imputato, non essendo stato avvisato, proponeva istanza di messa alla prova solo nel corso dell'udienza dibattimentale e, quindi, tardivamente.

Le conclusioni a cui la Corte è di recente pervenuta in materia di messa alla prova consentono di ritenere sussistente nel nostro ordinamento un principio fondato sull'art. 24 della Costituzione secondo cui la scelta delle alternative del giudizio dibattimentale ordinario, quando debba essere compiuta entro brevi termini di decadenza che maturino fuori udienza o in limine alla stessa, deve essere preceduta da uno specifico avviso.

E proprio tale principio appare violato nel caso di specie in materia di messa alla prova in quanto, non essendo contenuto nel decreto di giudizio immediato anche lo specifico avviso che la parte possa fare istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ciò si sostanzia in una lesione irreparabile del diritto della difesa di poter accedere ai riti alternativi considerato il breve termine previsto dall'art. 458, comma 1 del codice di procedura penale a pena di decadenza per poter presentare l'istanza, termine che tra l'altro viene a cadere fuori udienza.

La questione appare pertanto non manifestamente infondata tanto in relazione all'art. 24 della Costituzione che in relazione all'art. 3 della Costituzione.



Sotto tale ultimo profilo appare del tutto evidente come fra coloro che decidano di definire il procedimento con giudizio abbreviato o applicazione della pena su richiesta delle parti e coloro che, invece, volessero accedere al nuovo ed assimilabile rito alternativo della «messa alla prova» si crei una disparità di trattamento in quanto solo i primi riceverebbero lo specifico avviso della possibilità di richiedere tali riti, evitando così di incorrere nelle conseguenze derivanti dal termine di decadenza ex art. 458 del codice di procedura penale a cui rimarrebbero esposti solo i secondi.

Un'ulteriore disparità di trattamento vi sarebbe inoltre tra coloro che siano citati a giudizio mediante emissione di citazione diretta o giudizio direttissimo, ben potendo gli stessi accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova fino all'apertura del dibattimento (art. 464-bis, comma 2 del codice di procedura penale) e coloro, che per una mera scelta della pubblica accusa di procedere con giudizio immediato, senza che sia previsto uno specifico avviso nel relativo decreto, possono incorrere nel termine decadenziale di cui all'art. 458, comma 1 del codice di procedura penale, di modo che, in caso di presentazione dell'istanza in fase predibattimentale, questa dovrebbe essere dichiarata inammissibile perché tardiva, come accadrebbe nel caso di specie.

*P.Q.M.*

*Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2 del codice di procedura penale in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova entro quindici giorni dalla notifica del predetto decreto a pena di decadenza come previsto dall'art. 458, comma 1 del codice di procedura penale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina la notificazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Pisa, 3 marzo 2017

*Il giudice: MIRANI*

17C000157

## N. 102

*Ordinanza del 22 febbraio 2017 del Tribunale di Lucca nel procedimento civile promosso da O.G. in liquidazione già Ondulati Giusti S.p.a. contro Fallimento G.F.M. trasporti S.r.l.*

**Trasporto - Trasporto di merci su strada - Corrispettivo dovuto al vettore qualora il contratto non sia stipulato in forma scritta - Determinazione in misura non inferiore alla sommatoria dei costi di esercizio, sia generali (inclusi i c.d. costi di sicurezza) che di carburante, stabiliti, per classe di appartenenza del veicolo, dall'Osservatorio sulle attività di trasporto - Regime transitorio di determinazione del corrispettivo.**

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 83-bis, commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 e 11.

## TRIBUNALE DI LUCCA

### SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in persona del giudice dott. Carmine Capozzi, sciogliendo la formulata riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento n. 1256/2012 RG, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, promosso da Ondulati Giusti SpA (opponente), rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Fidolini e Cristiano Calassi del Foro di Firenze e dall'avv. Augusto Senesi del Foro di Lucca, domiciliata per



la lite presso lo studio di quest'ultimo in Lucca, Viale Carlo del Prete n. 719, contro Fallimento G.F.M. Trasporti Srl (opposto), rappresentato e difeso dall'avv. Sara Andreini del Foro di Lucca, domiciliato per la lite presso lo studio del difensore in Lucca, via Pisana n. 345.

§1.

Nel procedimento n. 1256/2012 RG, con ordinanza 11-12 febbraio 2013, questo tribunale sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 83-*bis*, commi 1, 2, 6, 7, 8, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e succ. mod., nel testo temporalmente vigente, nella parte in cui introduce una tariffa minima per i trasporti nazionali.

L'ordinanza era iscritta al n. 160 del registro ordinanze dell'anno 2013 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie dell'anno 2013.

Di seguito, in corsivo, si riporta il testo dell'ordinanza in questione.

«TRIBUNALE DI LUCCA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in persona del giudice dott. Carmine Capozzi, sciogliendo la formulata riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento n. 1256/2012 RG avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, promosso da Ondulati Giusti SpA (opponente), rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Fidolini e Cristiano Colussi del Foro di Firenze e dall'avv. Augusto Senesi del Foro di Lucca, domiciliata per la lite presso lo studio di quest'ultimo in Lucca, viale Carlo del Prete n. 719, contro G.F.M. Trasporti Srl (opposta), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Mei del Foro di Lucca, domiciliata per la lite presso lo studio del difensore in Lucca, viale Luporini n. 807.

I. Premessa

Con atto di citazione, tempestivamente notificato, Ondulati Giusti SpA ha opposto il decreto ingiuntivo di pagamento provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Lucca in data 7 marzo 2012, n. 304/2012, con il quale su istanza della G.F.M. Trasporti SRL, le è stato ordinato di pagare, in relazione a trasporti effettuati negli anni 2010 e 2011, la somma di euro 261.906,70, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di differenze tra i corrispettivi concordati tra le parti al momento della conclusione verbale dei contratti di trasporto e quanto previsto come dovuto dal comma 7 dell'art. 83-*bis* del decreto-legge n. 112/2008.

A fondamento dell'opposizione, la Ondulati Giusti SpA ha eccepito, fra l'altro, che la disposizione in base alla quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo è contraria agli articoli 96 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché agli articoli 3 e 41 Cost.

Ha chiesto, pertanto, in tesi la disapplicazione della norma interna in contrasto con il diritto comunitario e, in ipotesi, la remissione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 83-*bis* del decreto-legge n. 112/2008.

Radicatosi il contraddittorio, la G.F.M. Trasporti ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto.

Con le memorie previste dall'art. 183, comma 6 codice di procedura civile le parti hanno meglio argomentato le loro posizioni e l'opponente ha insistito nelle questioni preliminari sollevate. Il Giudice istruttore si è riservato sulle istanze delle parti.

II. La normativa (interna) di riferimento.

Il combinato disposto dell'art. 83-*bis*, comma 1, 2, 6 e 7 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), conv. con mod. dalla legge n. 133 del 2008, prevede che qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta (come nel caso di specie), il corrispettivo dovuto al vettore deve essere quantomeno pari alla somma di due parametri: il primo risultante dal prodotto del costo chilometrico medio del carburante, così come calcolato mensilmente dall'Osservatorio sulle attività di trasporto di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, per il numero dei chilometri percorsi, e il secondo pari alla quota dei costi di esercizio — diversi dal costo del carburante ed inclusi i c.d. costi di sicurezza — di un'impresa di autotrasporto per conto terzi, quota determinata dallo stesso osservatorio due volte l'anno (entro il quindicesimo giorno di giugno e di dicembre). In altre parole il corrispettivo dovuto al vettore non può essere inferiore alla sommatoria dei costi di esercizio, sia di quelli generali, sia di quelli per carburante, così come determinati, per classe di appartenenza del veicolo, dal mentovato osservatorio sulle attività di trasporto.

Le disposizioni in esame introducono, all'evidenza, una tariffa minima. Le parti sono invece libere di determinare il corrispettivo in eccedenza rispetto alla tariffa minima.



Il successivo comma 8 dello stesso articolo prevede che qualora la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella diretta a coprire i costi di carburante, risulti indicata in un importo inferiore a quello dei costi minimi di esercizio, diversi dai costi di carburante, il vettore può chiedere al committente il pagamento della differenza. L'azione, per i contratti conclusi in forma verbale, si prescrive in cinque anni. Lo stesso comma, letto in correlazione con il precedente comma sesto, suppone, sia pure implicitamente, che lo stesso vettore possa agire in giudizio per le differenze rispetto alla quota di corrispettivo corrispondente al costo del carburante. Discutibile (e discusso) essendo in tal ultimo caso soltanto se la prescrizione sia quinquennale (ex comma 7 art. 83-*bis*) oppure annuale, in base alla regola generale dell'art. 2951 del codice civile.

Questione, quest'ultima, che comunque non rileva nel presente giudizio, atteso che l'opponente non ha proposto una tempestiva eccezione di prescrizione: l'eccezione (per la parte del corrispettivo diretta a coprire i costi di carburante) è stata proposta tardivamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., laddove l'opponente, avendo veste sostanziale di convenuto, avrebbe dovuto proporre l'eccezione con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (il profilo, qui anticipato, ha rilievo ai fini del successivo giudizio di rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta dall'opponente).

III. La posizione dell'opponente.

L'opponente dubita che le disposizioni in esame siano compatibili con il diritto comunitario e con la nostra Costituzione.

In relazione al primo profilo, deduce che la norma interna si pone in contrasto con gli articoli 96 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e chiede a questo tribunale la disapplicazione della norma interna in contrasto con quella comunitaria.

Argomenta che «la normativa interna è contraria alle disposizioni richiamate, ispirate alla realizzazione di un mercato comune mediante la creazione di un sistema di regole comuni a tutti gli Stati membri al fine di favorire l'instaurazione di un regime di concorrenza mediante l'eliminazione dei fattori di differenziazione fra i vari Stati membri, e cioè di tutte quelle discriminazioni derivanti dall'applicazione da parte dei vettori di prezzi e condizioni diverse a seconda dello Stato di origine o destinazione».

Segnala che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (italiana) ha rilevato il contrasto con la normativa in materia di concorrenza e ha introdotto ricorso ex art. 21-*bis*, legge n. 287/90 al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per ottenere l'annullamento delle determinazioni amministrative conseguenti all'applicazione delle soprari-chiamate norme interne e che la Commissione europea ha chiesto chiarimenti al Governo italiano in merito al sistema tariffario delineato dalle disposizioni sopra citate.

In relazione al secondo profilo, assume che le disposizioni richiamate sono in contrasto con gli articoli 3 e 41 Cost., determinando una irragionevole restrizione della libertà d'iniziativa economica, anche *sub specie* di libertà di concorrenza.

IV. La posizione dell'opposta.

La società opposta ha replicato che il Tar Lazio, con la recente decisione del 25 ottobre 2012, ha respinto l'istanza cautelare avanzata dall'AGCM e ha contestato la fondatezza degli altri profili sollevati dalla opponente.

V. La rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Il preventivo sindacato di conformità della normativa interna con quella comunitaria.

Ai fini del giudizio di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, è necessario anzitutto verificare la compatibilità della norma interna con il diritto comunitario. Soltanto laddove la norma interna fosse conforme al diritto comunitario direttamente applicabile, sorgerebbe il dovere, per questo giudice, di esaminare la questione di legittimità costituzionale.

Qualora, invece, la norma interna non fosse conforme al diritto comunitario, venendo in rilievo, giustappunto, norme comunitarie di diretta applicazione, questo giudice sarebbe tenuto a disapplicare la normativa interna in contrasto con quella comunitaria.

Premesso il corretto ordine logico delle questioni da trattare, va escluso, anzitutto, che la normativa interna si ponga in contrasto con la normativa comunitaria invocata dalla società opponente e, per completezza d'esame, anche con le norme in tema di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione dei servizi.

Più volte la Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di affermare che sono compatibili con le norme comunitarie in materia di libertà di stabilimento e libertà di prestazioni dei servizi, di libertà di concorrenza e di trasporti, provvedimenti legislativi e/o amministrativi, direttamente riferibili allo Stato membro, che per ragioni di interesse generale introducono tariffe minime (e/o anche massime).

Non è questa la sede per fare un esame completo della giurisprudenza comunitaria. Si può rinviare, fra l'altro, alle decisioni riguardanti le tariffe minime degli avvocati italiani (cause C-94/04 e C-202/04) oppure riguardanti, quanto all'autotrasporto per conto terzi, il precedente sistema delle c.d. tariffe a forcilla (cause C-96/94 e 38/97 - sentenze Centro Servizi Spediporto e Alibrandi).



Non può ritenersi, quindi, che un sistema quale quello delineato dalla normativa interna sopra richiamata, introdotto nell'interesse generale alla sicurezza della circolazione stradale, si ponga in contrasto con la normativa comunitaria.

VI. La rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Gli altri profili.

Escluso, quindi, che la normativa interna si ponga in contrasto con la normativa comunitaria, in punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale può osservarsi che le parti hanno concordato, al momento della conclusione verbale dei contratti di trasporto per cui è causa — contratti tutti perfezionati dopo l'entrata in vigore dell'art. 83-*bis* del decreto-legge n. 112/08, che risulta quindi applicabile nella concreta fattispecie — corrispettivi inferiori alla tariffa minima prevista in forza di detto decreto.

Invero, il punto in esame è incontrovertito tra le parti, essendo contestato dall'opponente unicamente l'entità della somma differenziale pretesa dall'opposta: la differenza — tra la tariffa minima e i corrispettivi liberamente concordati — sarebbe di euro 176.833,69, per l'opponente, e di euro 261.906,70, per l'opposta.

Infine, e come già in precedenza rilevato, l'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente, che avrebbe comunque riguardato soltanto una parte del credito e non tutto il credito, è inammissibile siccome tardivamente introdotta in giudizio.

Pertanto, l'eventuale dichiarazione costituzionale dell'art. 83-*bis*, commi 1, 2, 6, 7, 8, decreto-legge n. 112/2008 nella parte in cui fissa una tariffa minima, determinerebbe, perciò stesso, la validità dell'accordo concluso dalle parti in punto di corrispettivo del servizio di trasporto e la reiezione della domanda di pagamento proposta in forma monitoria.

In altre parole, diverso sarebbe l'esito della decisione del giudice remittente qualora la disposizione contestata fosse giudicata incostituzionale, donde la rilevanza della questione proposta.

VII. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Parametri costituzionali di riferimento (articoli 3 e 41 Cost.).

VII.I La questione di legittimità costituzionale posta dall'opponente non è manifestamente infondata.

L'art. 41, comma 1 Cost. prescrive: «L'iniziativa economica privata è libera».

La libertà d'iniziativa economica non può però svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, così come previsto dall'art. 41, comma 2 Cost.

Sono pertanto conformi a Costituzione interventi legislativi diretti ad evitare che la libertà d'iniziativa economica, che include anche la libertà di concorrenza, si ponga in contrasto con i principali beni dell'uomo (vita, salute, libertà personale, dignità).

Nel caso di specie, il legislatore ha espressamente qualificato il suo intervento come diretto a tutelare la sicurezza stradale (v. rubrica dell'art. 83-*bis*). In particolare, il sistema tariffario descritto dovrebbe essere finalizzato a garantire agli autotrasportatori, quantomeno, il recupero dei costi minimi, come determinati in via amministrativa, inclusi i costi di gestione riferibili alla sicurezza (vale a dire, i costi necessari a mantenere in efficienza i mezzi di autotrasporto — manutenzione ordinaria periodica e straordinaria — e i costi dei turni di riposo degli autisti).

L'idea che sorregge l'intervento legislativo è che se è garantito, attraverso una tariffa minima, il recupero dei costi di sicurezza, perciò stesso sarebbe garantita la sicurezza stradale (generale, di tutti gli utenti), perché, invero, sarebbe garantita l'efficienza dei mezzi di autotrasporto e la piena capacità psicofisica degli autisti (non stressati da turni di lavoro effettuati in violazione del codice della strada).


È opinione del remittente che l'intervento legislativo in esame si ponga in contrasto con l'art. 41 Cost. sotto un duplice profilo.

In primo luogo, l'esercizio dell'attività economica di autotrasportatore per conto terzi esercitata nel rispetto delle norme del codice della strada e delle norme di tutela della sicurezza sul lavoro non è un'attività che si ponga (*ex se*) in contrasto con l'art. 41 Cost., così come richiesto da questa disposizione, sicché non si giustifica l'introduzione di un sistema tariffario, che limita la concorrenza e introduce una significativa barriera all'accesso a tale tipologia d'attività economica.

La sicurezza stradale non è garantita, infatti, dall'esistenza di un sistema tariffario, ma dal rispetto di altre disposizioni legislative, presenti nel codice della strada e nella normativa sulla sicurezza sul lavoro (in punto, fra l'altro, d'efficienza dei veicoli marcianti e di turni di riposo degli autisti).

L'esistenza di tariffe minime non offre nessuna garanzia di rispetto di queste disposizioni. È il rispetto di queste altre disposizioni, per contro, che garantisce la sicurezza stradale e concorrere a determinare, secondo leggi di mercato, il corrispettivo del servizio di autotrasporti su strada per conto terzi. Un'impresa che non copra i costi di esercizio, così come determinati anche dal rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, è perciò stesso un'impresa che è fuori mercato, destinata al fallimento(1).

(1) Ad integrazione delle predette considerazioni, si aggiunge che, come rilevato dalla Corte di giustizia nella sent. 4 settembre 2014, la normativa de qua prende in considerazione in maniera del tutto generica la tutela della sicurezza stradale senza stabilire alcun nesso tra costi minimi d'esercizio e il rafforzamento della sicurezza stradale, sicché il riferimento a quest'ultimo costituisce un mero escamotage linguistico per mascherare una chiara limitazione della libertà d'iniziativa economica e, quindi, della libertà di concorrenza.



In secondo luogo, e con diversa visuale dello stesso problema, al bilanciamento dei contrapposti interessi (libertà d'iniziativa economica, da un lato, e sicurezza delle persone dai rischi connessi alla circostanza stradale dei mezzi di autotrasporto per conto terzi, dall'altro lato), effettuato dall'art. 83-bis decreto-legge n. 112/2008, con l'introduzione di tariffe minime, viola il principio di ragionevolezza, poiché a fronte di una sicura limitazione della libertà d'iniziativa economica e della libertà di concorrenza, nessuna certezza (o anche solo significativa probabilità) è data dal fatto che il sistema tariffario minimo garantisca la sicurezza stradale, poiché, come sopra rilevato, questa è garantita unicamente dal rispetto di altre disposizioni, contenute nel codice della strada e nel testo unico sulla sicurezza del lavoro, il cui rispetto è assicurato da appositi apparati dello Stato<sup>(2)</sup>.

VII.2. La questione di legittimità costituzionale non è manifestamente infondata anche sotto un diverso profilo, afferente alla violazione del principio d'uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., *sub specie* di discriminazione a rovescio derivante dall'applicazione del diritto comunitario.

La normativa interna non si applica ai trasporti internazionali e ai trasporti c.d. di cabotaggio, che sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo.

Tale regolamento consente che, in occasione di trasporti internazionali, il trasportatore di merci su strada per conto terzi (che sia titolare di licenza comunitaria, come deve essere per poter effettuare simili trasporti), possa effettuare trasporti di cabotaggio (art. 8 reg. CE), i quali altro non sono che trasporti nazionali eseguiti in occasione di un trasporto internazionale.

Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori di merci su strada sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale. L'ultimo scarico nel corso di trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata (art. 8.2.).

È evidente che la non applicazione della normativa interna sui minimi tariffari ai trasporti di cabotaggio (che sono trasporti nazionali effettuati in occasione in un trasporto internazionale) determina una discriminazione a rovescio degli autotrasportatori stabiliti in Italia, in relazione ai trasporti nazionali, che sono tenuti a rispettare un prezzo minimo che non si applica, invece, ai trasporti eseguiti in regime di cabotaggio.

È vero che il regolamento comunitario introduce delle limitazioni ai trasporti nazionali in regime di cabotaggio (massimo tre trasporti in sette giorni), ma è altrettanto vero che tali limiti sono poco significativi e contenitivi dal punto di vista quantitativo. È possibile, ad esempio, che effettuato un trasporto internazionale in entrata il giorno 20 febbraio 2013, l'autotrasportatore comunitario effettui nei successivi sette giorni tre trasporti nazionali, l'ultimo dei quali magari in prossimità del confine nazionale, per poi effettuare di nuovo un trasporto internazionale il 1° marzo 2013, e tre trasporti nazionali nei successivi sette giorni, e così via di seguito. In altre parole, se si considera che possibilità quali quelle mostrate con l'esempio testé fatto vanno moltiplicate per il numero dei trasportatori internazionali e il numero dei mezzi di trasporto da ciascuno posseduti, risulta evidente che una quota rilevante (in ipotesi molto rilevante per alcune regioni italiane) dei trasporti nazionali può essere eseguita in regime di cabotaggio, che è sottratto all'applicazione dell'art. 83-bis decreto-legge n. 112/2008, con conseguenti rischi per gli stessi autotrasportatori stabiliti in Italia che sono costretti a subire una concorrenza alla quale, vincolati dai minimi tariffari, non potrebbero resistere.

Tale preoccupazione è talmente fondata che lo stesso Governo italiano si è avvalso della facoltà prevista dalle norme comunitarie di vietare (per due anni, sino al 31 dicembre 2011), i trasporti in regime di cabotaggio per i vettori stabiliti in Bulgaria e Romania, Stati entrati in UE nel 2009. Un problema simile si verificherà con il prossimo ingresso nell'UE (1° luglio 2013) della Croazia e dei vettori croati.

La normativa italiana in esame, con la previsione di un sistema tariffario minimo, che si applica ai trasporti nazionali ma non a quelli nazionali in regime di cabotaggio, introduce, quindi, una seria discriminazione a rovescio, che viola il principio di uguaglianza.

*P.Q.M.*

*sciogliendo la formulata riserva;*

*Visto l'art. 134 Cost.,*

*dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 6, 7, 8, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e succ. mod., nel testo temporalmente vigente, nella parte in cui introduce una tariffa minima per i trasporti nazionali, per contrasto con gli articoli 3 e 41 Cost.:*

*ai sensi dell'art. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953 n. 87 dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.*

(2) Nessuna correlazione é, quindi, ancora una volta apprezzabile tra l'esigenza di tutela della sicurezza stradale e l'introduzione di un sistema tariffario.



*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, è stata comunicata al presidente del Senato della Repubblica e al presidente della Camera dei deputati.*

Così deciso in Lucca in data 11 febbraio 2013.

*Il Giudice: DR. Carmine Capozzi»*

§2. Con ordinanza n. 80/2015 del 15 aprile 2015, la Corte costituzionale ha restituito gli atti al tribunale di Lucca, rilevando sia che nelle more la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza 4 settembre 2014 (cause riunite da C-184/3 a C-187/13, C194/13, C-195/13 e C-208/13), ha affermato che l'art. 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, Trattato sull'Unione europea, deve essere interpretato «nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati», sia che, dopo tale decisione, è intervenuto il legislatore nazionale, con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, abrogando, anche se a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa, i commi 1, 2, 3 e da 6 a 11 ed integralmente sostituendo i commi da 4 a 4-*sexies* dell'art. 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito (v. art. 1, comma 248 legge n. 190/2014).

Per effetto di tali modifiche è venuta meno ogni disciplina legale del corrispettivo del contratto di trasporto, atteso che, il comma 4, nella formulazione attualmente vigente, stabilisce che «nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale».

La Corte ha pertanto restituito gli atti per valutare l'incidenza della pronuncia della Corte di giustizia e delle modifiche normative sopravvenute sulla decisione del giudizio sottoposto al tribunale rimettente.

§3. Prima di dare conto delle ragioni che giustificano una nuova rimessione degli atti alla Corte costituzionale, occorre illustrare l'*iter* processuale successivo alla restituzione degli atti ed esaminare l'eccezione d'estinzione del presente giudizio sollevata dalla curatela fallimentare (ciò rilevando ai fini del giudizio di rilevanza).

3.1. L'ordinanza della Corte costituzionale n. 80/2015 di restituzione degli atti è stata comunicata a questo tribunale nel mese di maggio 2015. Tuttavia, tale ordinanza non è stata comunicata dalla cancelleria alle parti del giudizio *a quo* se non nel corso dell'anno successivo: nell'ambito di tale procedimento di comunicazione è emerso, poi, che la GFM Trasporti srl, nelle more, era stata dichiarata fallita [la dichiarazione di fallimento è oggi, dopo la novella della legge fallimentare del 2006, causa automatica d'interruzione del processo, v. art. 43, comma 3 L.F.] sicché, difettando una parte cui comunicare l'ordinanza della Corte costituzionale ai fini della riattivazione del procedimento sospeso, con ordinanza 25 ottobre 2016 (avuta notizia della dichiarazione di fallimento), è stata dichiarata l'interruzione del processo.

Quest'ultimo è stato poi riassunto tempestivamente dalla Ondulati Giusti.

Nel processo riassunto si è costituita la curatela del fallimento della GFM Trasporti srl, che ha eccepito in rito l'estinzione del giudizio sull'assunto che il termine per la riattivazione del processo sospeso decorrerebbe dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte costituzionale (e quindi dal 20 maggio 2015) e nel merito ha rilevato che la Corte di giustizia, con la recente pronuncia 21 giugno 2016, ha dichiarato che la normativa sospettata di legittimità costituzionale è compatibile con quella comunitaria per il periodo antecedente al novembre 2011, quando è entrato in funzione l'Osservatorio sui prezzi.

All'udienza di comparizione delle parti del 17 febbraio 2017 il giudice istruttore si è riservato, anticipando che avrebbe rimesso di nuovo gli atti alla Corte costituzionale.

3.2. In punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, va affrontata, sia pure ai fini in esame, la questione preliminare di rito sollevata dalla curatela fallimentare (eccezione d'estinzione del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo). Essa non appare idonea a definire il giudizio e può essere esaminata assieme al merito, poiché la curatela fallimentare muove da un errato presupposto interpretativo, sconfessato dalla pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui nel caso di sospensione del processo a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il «*dies a quo*» del termine perentorio per la riassunzione del giudizio è rappresentato dal giorno in cui avviene la comunicazione alla parte, a opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione di costituzionalità ad essa rimessa, poiché solo questa comunicazione determina la conoscenza concreta della pronuncia medesima, senza che assuma rilievo, all'indicato fine, il sistema di pubblicità legale, previsto per le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale — integralmente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* a norma, rispettivamente, dell'art. 21 decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985 e 12 decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 1986 — diretto a rendere conoscibili dette sentenze alla generalità, ma insufficiente ad assicurarne la conoscenza legale da parte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio (*Cfr.* in termini, Cassazione civ. S.U. 10 maggio 1996, n. 4394; Cassazione civ. 7 feb-



braio 2006, n. 2616; Cassazione civ. 2 dicembre 2010, n. 24533; soltanto apparentemente distonica è Cassazione civ. 26 marzo 2013, n. 7580, che è relativa, tuttavia, alla diversa fattispecie in cui il giudizio sospeso non è quello in cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale; in tal caso, la sospensione non è obbligata ed è ricondotta da detta decisione alla disciplina dell'art. 296 codice di procedura civile e infine sottoposta a soluzione diversa da quella predicata nel caso in cui sia sospeso il giudizio nel quale è sollevata la questione di legittimità costituzionale).

3.3. Sempre in punto di rilevanza della questione va osservato che nessuna rilevanza e incidenza hanno nella concreta vicenda la sentenza della Corte di giustizia del 2014 e le modifiche normative sopravvenute ad opera della legge n. 190/2014.

3.3.1. Quanto a queste ultime, la stessa Corte costituzionale ricorda nella propria ordinanza n. 80/2015, che esse hanno effetto soltanto a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge abrogativa.

In altre parole, l'art. 1, comma 248, legge n. 190/2014, che ha abrogato i commi 1, 2, 3 e da 6 a 11 e ha sostituito integralmente i commi da 4 a 4-*sexies* dell'art. 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, non è una norma ad efficacia retroattiva, sicché alle fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore continua ad applicarsi, per il principio di ultrattività, la normativa abrogata.

Ora, poiché nel caso di specie vengono in rilievo contratti di trasporto conclusi negli anni 2010 e 2011, è evidente che la normativa da applicare è proprio quella abrogata e sospettata di legittimità costituzionale.

3.3.2. Nella concreta fattispecie l'incidenza della sentenza 4 settembre 2014 della Corte di giustizia dell'Unione europea è minima. Infatti, tale sentenza è stata resa con riferimento a specifica ipotesi non ricorrente (se non parzialmente) nel caso in esame. La questione decisa dalla Corte di giustizia riguardava la determinazione dei costi minimi d'esercizio, su cui erano parametrati i corrispettivi minimi dei contratti verbali di trasporto, demandata all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto. La Corte di giustizia ha ritenuto che la normativa interna che demandava all'Osservatorio, nominato dalle associazioni di categoria, la fissazione dei costi minimi d'esercizio e così (indirettamente) dei prezzi minimi dei contratti di trasporto, era in contrasto con l'art. 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, letto in combinato disposto con l'art. 4, § 3 del Trattato sull'Unione europea.

L'Osservatorio *de quo* ha fissato per la prima volta i costi minimi d'esercizio in data 2 novembre 2011.

Nel caso di specie, fatta eccezione per le fatture n. 1161 del 30 novembre 2011 e n. 1272 del 31 dicembre 2011, riguardanti contratti di trasporto conclusi ed eseguiti dal 2 novembre 2011 al 30 novembre 2011, quanto alla prima fattura, e dal 1° dicembre 2011 al 28 dicembre 2011, quanto alla seconda fattura, vengono in rilievo per il resto (ed è la parte più preponderante dei contratti di trasporto e del conseguente credito differenziale preteso dalla curatela) contratti di trasporto conclusi negli anni 2010 e sino ad ottobre 2011 quando l'Osservatorio, ai fini *de quibus*, non era ancora operativo e trovavano applicazione le disposizioni transitorie previste dall'art. 83-*bis*, comma 10 e 11 del decreto-legge n. 112/2008, in forza delle quali «(comma 10) Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 [cioè quelle fatte dall'Osservatorio], il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote d'incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza (comma 11). Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti nel costo del gasolio a decorrere dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato [periodo rilevante nel caso in esame trattandosi, come sopra evidenziato, di trasporti conclusi negli anni 2010 e 2011].


Ora, tale regime transitorio (dei commi 10 e 11 del decreto-legge n. 112/2008) è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria dalla sent. 21 giugno 2016 - Causa C.121/16, richiamata dalla curatela fallimentare (sentenza cui si rinvia *per relationem* ex art. 118 disp. att. c.p.c.).

In base a tale normativa (art. 83-*bis*. commi 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11 decreto-legge n. 112/2008), *ratione temporis* applicabile, con riferimento ai contratti di trasporto di merci su strada che non siano stipulati in forma scritta (come nel caso di specie), il corrispettivo della prestazione di trasporto deve essere almeno pari alla somma della cifra corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione della prestazione contrattuale con quella pari a quota corrispondente ai costi d'esercizio diversi dal costo del carburante determinato ai sensi del comma due (v. commi 6 e 7 dell'art. 83-*bis*, nonché comma 8).

Qualora la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma sei, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato nel comma 7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza.

Il costo del carburante, ai fini in esame, è determinato ai sensi del comma 10 dal Ministero del tesoro, che individua anche l'incidenza di tale costo sulla quota dei costi d'esercizio.

In altre parole, nel regime transitorio il costo del singolo trasporto non può essere inferiore alla somma del costo del carburante, come determinato ai sensi del comma 10, e dei costi d'esercizio diversi dal costo del carburante.



Ad esempio, avendo riguardo alla determinazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa al mese di agosto 2010 e ad un automezzo di portata pari o superiore a 26 q.li, nonché ad una percorrenza di trasporto di 170 km, il corrispettivo non può essere inferiore a euro 283,86.

Infatti, in base a tale tabella il costo medio del carburante era di euro 0,354 e la quota dei costi d'esercizi riferita al costo del carburante pari al 21,2%. Dal che si ricava che il costo del carburante è pari ad euro 60,18 (170 km N0,354): la quota dei costi d'esercizio diversa dal carburante è pari ad euro 223,68 (così determinata in base a semplice proporzione:  $60,18:21,2 = x:78,8$ ). Per un totale minimo di euro 283,86.

Un corrispettivo inferiore a tale importo non sarebbe stato legittimo ed avrebbe determinato il diritto del vettore al pagamento della differenza, ex art. 83-bis commi 6 e 7 decreto-legge n. 112/2008. Per tali differenze agisce nella concreta vicenda la curatela fallimentare.

3.4. Rispetto alla questione di legittimità costituzionale sollevata in precedenza, i termini della questione non cambiano, poiché è indifferente che i costi minimi (e quindi la tariffa minima) siano determinati dall'Osservatorio (per il periodo successivo al 2 novembre 2011) oppure siano determinati, in regime transitorio (in attesa delle determinazioni dell'Osservatorio), dal Ministero (per il periodo antecedente al 2 novembre 2011). La questione di legittimità costituzionale si pone negli stessi identici termini già oggetto della precedente ordinanza 11-12 febbraio 2013.

In conclusione, dovendo questo giudice applicare la normativa abrogata (principio di ultrattività) ed essendo questa, nella parte rilevante nel presente giudizio, conforme al diritto comunitario, secondo l'interpretazione datane di recente dalla stessa Corte di giustizia, rimane attuale la questione di legittimità costituzionale, così come prospettata con l'ordinanza 11-12 febbraio 2013, sopra ritrascritta, sia pure riferita al regime transitorio, operante sino alla prima determinazione dei costi minimi effettuata dall'Osservatorio nel novembre 2011.

La questione non è soltanto rilevante ma anche non manifestamente infondata, secondo quanto già indicato nella precedente ordinanza di remissione, sopra trascritta, che deve intendersi qui richiamata sia in punto di giudizio di rilevanza sia in punto di non manifesta infondatezza, integrata, per quest'ultimo aspetto, con le considerazioni svolte nelle note a pie di pagina, n. 1 e 2, presenti in quest'ordinanza.

*P.Q.M.*

*sciogliendo la formulata riserva;*

*visto l'art. 134 Cost.,*

*dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 3, 6, 7, 10 e 11 del decreto-legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e succ. mod., nel testo temporalmente vigente, nella parte in cui introduce una tariffa minima per i trasporti nazionali, per contrasto con gli articoli 3 e 41 Cost.;*

*ai sensi degli articoli 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87 dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata al presidente del Senato della Repubblica e al presidente della Camera dei deputati.*

Così deciso in Lucca in data 20 febbraio 2017.

*Il giudice: CAPOZZI*

17C00158

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUR-033) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 1 7 0 8 1 6 \*

€ 2,00

